



Corte di Appello di Bari

**II DOCUMENTO ORGANIZZATIVO GENERALE E II PROGETTO
TABELLARE PER IL TRIENNIO 2020/2022**

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Sommario: 1 Il Documento organizzativo generale. – 1.1 L'iter procedimentale. – 1.2 La struttura e le attività della Corte. La verifica degli obiettivi fissati nella precedente tabella. – 1.3 Le più evidenti criticità dell'attuale assetto organizzativo. Gli obiettivi da perseguire. – 1.4 Segue: L'arretrato nel settore penale. – 1.5 Segue: Il doppio incarico che grava sui consiglieri della Corte. – 1.6 La proposta tabellare sul doppio incarico: la "Famiglia" alla I Sezione civile. – 1.7 Segue: la "Sezione minorile". – 1.8 Segue: la IV Sezione penale. – 1.9 Segue: la Sezione Specializzata in materia di Imprese. – 1.10 A mo' di riepilogo: indicazione schematica delle variazioni rispetto alla tabella precedente. – 1.11 L'assegnazione degli affari alle sezioni penali. – 1.12 Le prospettive. – 1.13 Ulteriori misure. – 1.14 L'informatizzazione dell'Ufficio. – 1.15 Il Personale amministrativo e l'organizzazione degli uffici amministrativi. – 1.16 Una conclusione (provvisoria). – **2 Il Progetto tabellare.** – Parte I La struttura della Corte. - 2.1 Elenco dei magistrati della Corte d'appello. - 2.2 Composizione per sezioni della Corte. – 2.3 Ripartizione numerica dei Consiglieri tra le varie sezioni. - 2.4 Composizione delle sezioni civili e penali della Corte. - 2.5 Magistrato destinato a presiedere l'ufficio in caso di mancanza o di impedimento del Presidente della Corte – 2.6 Presidenti coordinatori di settore, civile e penale. – 2.7 Magistrato segretario – 2.8 Percentuali di apporto all'attività giurisdizionale. - 2.9 Esoneri parziali. - 2.10 Riunioni sezionali – Parte II Il settore civile. - 2.11 Distribuzione delle materie tra le sezioni civili. - 2.12 Progetti in corso nelle sezioni civili della Corte. - 2.13 Criteri di destinazione degli affari alle sezioni civili in ipotesi di annullamento con rinvio e di impugnazione per revocazione o di astensione, ricusazione e impedimento di tutti i componenti della sezione. - 2.14 Assegnazione dei ricorsi ex art. 170 del T.U. 115/02 in materia di spese di giustizia (settore civile). - 2.15 Assegnazione dei procedimenti in materia di equa riparazione ex legge n.89/2001. – 2.16 Criteri di ripartizione degli affari tra i magistrati delle Sezioni Civili, ivi comprese la Sezione Lavoro, la Sezione Specializzata Agraria, la Sezione Minorile, la Sezione Specializzata in materia di Imprese. - 2.17 Precostituzione dei collegi negli uffici minorili e nella sezione agraria. - 2.18 Calendario delle udienze nel settore civile. - 2.19 Formazione dei collegi delle sezioni civili e della sezione lavoro. - 2.20 Criteri di sostituzione dei magistrati in caso di astensione, ricusazione o impedimento per le Sezioni civili, Minorile e lavoro. - Parte III Il Settore penale. - 2.21 Competenza delle Sezioni ordinarie penali - 2.22 Competenza delle Corti d'Assise di Appello - 2.23 Competenza della Sezione Minorile - 2.24 Reclami ex art. 30 bis, co. 3, ordinamento penitenziario. - 2.25 Criteri di designazione della sezione in ipotesi di annullamento con rinvio, di impugnazione per revocazione o di astensione, ricusazione e impedimento di tutti i componenti della sezione. - 2.26 Criteri di designazione della sezione in ipotesi di annullamento con rinvio, di impugnazione per revocazione o di astensione, ricusazione e impedimento di tutti i componenti della I Corte di Assise di Appello. - 2.27 Assegnazione dei ricorsi ex art. 170 del T.U. 115/02 in materia di spese di giustizia nel settore della Corte assise appello. - 2.28 Assegnazione dei ricorsi ex artt. 99 e 170 del T.U. n. 115/02. - 2.29 Criteri di designazione dei magistrati aggiunti di Corte di Assise, in caso di esercizio della facoltà di cui all'art. 10 d.lgs. 28/7/1989 n. 273. - 2.30 Criteri di distribuzione degli affari tra i magistrati delle Sezioni Penali, ivi compresa la Sezione Minorile. - 2.31 Calendario delle udienze nel settore penale. - 2.32 Criteri di formazione dei collegi delle Sezioni penali e della sezione Minorile. - 2.33 Criteri di sostituzione dei magistrati in caso di astensione, ricusazione o impedimento della I, II, III e IV sezione penale. - 2.34 Criteri di sostituzione in caso di astensione, ricusazione o impedimento dei componenti delle due sezioni di Corte di assise di appello. - Parte IV Disposizioni di rilievo distrettuale. - 2.35 Commissione disciplinare ex art. 17 d.lgs. 28/7/89, n. 271. - 2.36 Tabelle infradistrettuali. - 2.37 Magistrato distrettuale giudicante. - 2.38 Referenti informatici distrettuali. - 2.39 Referenti per la formazione decentrata dei magistrati. - 2.40 Commissario per la liquidazione degli usi civili. - 2.41 Esecutività della tabella. - 2.42 Pubblicazione della Tabella.

1 IL DOCUMENTO ORGANIZZATIVO GENERALE

1.1. L'ITER PROCEDIMENTALE.

La presente proposta tabellare – relativa alla composizione della Corte di Appello di Bari per il triennio 2020/2022 – si articola nel Documento Organizzativo Generale (D.O.G.), che chiarisce le ragioni delle scelte organizzative e dà conto delle valutazioni e dei dati raccolti ed esaminati, nonché delle attività svolte per la formulazione della proposta, e del Progetto Tabellare, il quale rappresenta la concreta ed effettiva organizzazione dell'Ufficio, con le specifiche indicazioni previste dall'art. 2 della Circolare CSM n. P10502/2020 del 23.7.2020, e successive modifiche, che d'ora in avanti si definirà “Circolare tabellare”.

Al fine di predisporre la proposta tabellare, il Dirigente amministrativo è stato invitato a redigere una relazione sull'andamento dei servizi amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione ed in ordine all'incidenza dello stesso sul raggiungimento degli obiettivi programmati, con riferimento in particolare a eventuali disfunzioni relative ai settori di sua competenza.

Quindi, si è tenuta una riunione preliminare con i presidenti delle sezioni civili e penali, volta all'organizzazione generale dei lavori.

Successivamente, ai sensi dell'art. 14, co. I, lett. a), della Circolare tabellare, sono state indette tre riunioni complessive, di cui una con i soli magistrati del settore civile (in data 8.10.2020), una con i soli magistrati del settore penale (9.10.2020) ed un'altra, finale, con tutti i magistrati della Corte (28.10.2020), intervallate da tre riunioni con i presidenti di sezione (16 e 22.10.2020, 22 febbraio 2021), in esito alle quali si è giunti ad una sostanziale condivisione delle linee programmatiche su cui fondare, secondo le previsioni di seguito esposte per ogni settore di competenza, l'adeguamento dell'organizzazione tabellare dell'attività giurisdizionale della Corte di Appello di Bari alle più pressanti esigenze di funzionalità e di rinnovamento.

Richiesta, la presidente del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario ha fatto rinvio ai criteri-guida di tutela delle esigenze connesse alla gravidanza e alla genitorialità e alla prevenzione di qualsiasi discriminazione di genere, elaborati nella

seduta del 28 febbraio 2017. Ai criteri-guida indicati ci si atterrà nell'esercizio dei poteri organizzatori propri dell'Ufficio di Presidenza.

Quanto alla interlocuzione con la Commissione Flussi, posto che la Circolare tabellare prevede che tale interlocuzione sia solo eventuale e posto che, in qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario, si è avuta continua interlocuzione, anche formale, con il relativo Presidente, sia in occasione della formulazione dei programmi di gestione, sia in occasione della formulazione del parere sulle nuove piante organiche flessibili, sia in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, in tal modo si sono appresi i flussi statistici della Corte di Appello, poi acquisiti formalmente, anche per il tramite dei funzionari statistici della Corte. Essi sono stati utilizzati e valutati per l'analisi propedeutica alla formulazione della segnalazione tabellare.

Come previsto dall'art. 14, co. 1, lett. b), della Circolare tabellare, è stata avviata l'interlocuzione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, cui è stato chiesto un contributo sugli interventi ritenuti opportuni al fine della migliore organizzazione dell'ufficio. Nessuna indicazione è pervenuta.

Analogamente si è fatto con la Procura generale in Sede che, in questa fase, non ha offerto proprie indicazioni.

Infine, è stata effettuata l'interlocuzione con i Magistrati referenti per l'informatica, acquisendo apposite relazioni.

Ai sensi dell'art. 15 della Circolare tabellare, con decreto n. 553 del 6.10.2020 sono stati nominati Magistrati Collaboratori per la predisposizione del progetto tabellare, rispettivamente per il settore penale, la dott.ssa Francesca La Malfa, Presidente della Prima Sezione Penale e Coordinatrice delle Sezioni penali, e, per il settore civile, il dott. Michele Ancona, Presidente della Terza Sezione Civile e Coordinatore del settore civile. Quindi, prima di formulare il progetto tabellare, sono state acquisite le relazioni redatte dalla dr.ssa Francesca La Malfa e dal dr. Michele Ancona contenenti le proposte organizzative, per i settori di rispettiva pertinenza.



1.2. LA STRUTTURA E LE ATTIVITÀ DELLA CORTE. LA VERIFICA DEGLI OBIETTIVI FISSATI NELLA PRECEDENTE TABELLA.

Il progetto viene formulato, tenendo conto dei dati statistici e degli altri elementi di valutazione forniti nelle richiamate interlocuzioni preliminari.

Per quanto riguarda l'aspetto statistico, che viene analizzato comparativamente con la situazione del precedente triennio, si richiamano in particolare i Programmi di gestione dei procedimenti civili elaborati per gli anni 2019, 2020 e 2021 e per procedimenti penali relativamente agli anni 2020 e 2021.

Sommariamente, con riferimento al Settore Civile può osservarsi:

Il settore civile s'è caratterizzato per l'aumento costante delle sopravvenienze nello scorso quadriennio (5.807 nel 2016, 7.665 nel 2017, 9.062 nel 2018), soprattutto per effetto della riforma della legge n. 89 del 2001, introdotta dalla legge finanziaria n. 208 del 2015 (la quale ha attribuito la competenza in materia di domande per equa riparazione del pregiudizio derivante dalla irragionevole durata del processo alla Corte di Appello del Distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il giudizio di primo grado del processo presupposto); ciò, sino all'anno 2019, in cui s'è registrata una inversione di tendenza, con la brusca flessione delle procedure sopravvenute (sole 6.842), effetto di più fattori concomitanti, alcuni dei quali - presumibilmente - destinati a durare nel tempo (si pensi all'aumento del costo delle procedure civili, o alla riforma della normativa sulle impugnazioni in materia di immigrazione). L'andamento positivo ha poi ricevuto conferma nell'anno 2020 (con sole 5.349 procedure sopravvenute), anche per effetto della contrazione della domanda di giustizia conseguente all'emergenza pandemica.

Nel periodo considerato, la produttività delle sezioni civili è costantemente aumentata (6.829 procedure definite nel 2016, 7.533 nel 2017, 9.150 nel 2018, 8.320 nel 2019, 6.671 nel 2020), con la conseguenza che le pendenze finali sono passate dalle 15.219 procedure del 30.6.2016 alle 12.558 del 30.6.2020, con un indice di smaltimento costantemente superiore a 40.

Un ulteriore elemento positivo è dato dalla riduzione, ancorché contenuta, della durata media dei processi, ormai di poco superiore a quella ritenuta fisiologica ai sensi della

c.d. legge Pinto, giacchè passata da 800 giorni (1157 con sentenza e 233 con altra modalità), a 768 giorni (1056 con sentenza e 272 con altra modalità). In tutte le sezioni civili, quindi, è stata conseguita una generale diminuzione dei procedimenti con pendenza ultrabiennale, particolarmente accentuata per la Sezione Lavoro, in relazione sia alle controversie di lavoro sia a quelle in materia previdenziale.

Ha concorso alla realizzazione dell'obiettivo della riduzione programmata dell'arretrato il maggior impegno dei giudici nella decisione delle cause più recenti e nella risoluzione delle questioni preliminari sollevate dalle parti o rilevate d'ufficio (ad es., eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c.), nonché nella definizione rapida delle cause soggette a rito sommario speciale *ex lege* n. 150/2011, che vengono solitamente riservate per la decisione alla prima udienza.

Per converso, non può trascurarsi che ha concorso certamente a contenere lo smaltimento dell'arretrato, oltre alla notevole consistenza del ruolo di tutte le sezioni, anche la scarsa omogeneità delle materie tabellarmente riservate alle sezioni e, comunque, la mancanza di serialità delle cause.

In leggero incremento è risultato l'indice di ricambio (aumentato da 1,01 a 1,22), mentre l'indice di smaltimento è rimasto immutato (0,37): fenomeni da ricollegare, eziologicamente, al numero delle definizioni complessive, come detto superiore alle sopravvenienze, sensibilmente diminuite rispetto al periodo precedente. L'incremento dell'indice di ricambio è invece attribuibile, in larga parte, all'apporto produttivo dei Giudici Ausiliari, ai quali vengono assegnate normalmente le cause di più antica iscrizione a ruolo.

Va detto, per le implicanze che la questione ha nella individuazione di ciò che rileva ai fini dell'elaborazione del documento organizzativo generale, che la contrazione delle sopravvenienze non ha riguardato la Sezione Minorile e Famiglia, afflitta, nell'ultimo anno, anche da un leggero calo della produttività media (dovuto per larga parte alla circostanza di non aver potuto utilizzare pienamente il processo cartolare nel periodo pandemico).

Quanto alla Sezione Specializzata in materia di Impresa, si tratta di un settore del contenzioso civile che, al momento, ha ancora una modesta rilevanza statistica. Basti

considerare che, alla data del 30 giugno 2015 erano pendenti appena n. 24 cause, di cui n. 6 procedimenti camerali e n. 18 procedimenti civili ordinari, mentre al 30 giugno 2020 erano pendenti, in totale, 35 procedure.

Si tratta di dati complessivamente positivi, conseguiti grazie all'impegno dei Consiglieri che, con tenace costanza, sono riusciti a fronteggiare la criticità dovuta alla prolungata scopertura degli organici che ha caratterizzato, nel periodo in esame, l'attività sia delle tre sezioni civili, sia della Sezione Lavoro; di tale grave disagio ha, ovviamente, risentito anche la Sezione Famiglia-Minori, che non ha un proprio organico e che attinge i vari Consiglieri dalle altre sezioni.

La criticità maggiore del settore, come si dirà a breve, è rappresentata dalla insufficienza dell'organico, che rende ancora necessario il ricorso al doppio incarico per quasi tutti i Consiglieri del settore civile della Corte.

Per quanto riguarda il Settore Penale, si osserva:

Sebbene la Circolare C.S.M. num. 342/VV/2011 (delibera 16 ottobre 2019) non lo rendesse obbligatorio, lo scorso anno la Corte d'appello ha formulato il proprio programma di gestione del settore penale, per cui soprattutto ad esso si farà riferimento.

Il settore penale è composto da quattro sezioni: le prime tre hanno in organico un presidente e sei consiglieri. Attualmente, la seconda sezione è priva del presidente titolare.

Le prime tre sezioni non si distinguono per le materie trattate, salvo che per i MAE e per le estradizioni, assegnati in via esclusiva alla III sezione, per la materia della riparazione per ingiusta detenzione, assegnata in via esclusiva alla II sezione, e per le materie delle rogatorie e del riconoscimento di sentenze straniere, assegnate in via esclusiva alla I sezione.

La IV sezione penale è composta da un presidente e da sette consiglieri. Questi ultimi sono assegnati, in via principale, ad altre sezioni (sia civili, sia penali) della Corte e, quindi, fanno parte della IV sezione tutti in secondo incarico. La sezione si occupa soprattutto della materia delle misure di prevenzione personali nei confronti dei soggetti socialmente pericolosi e delle misure reali nei confronti dei sospettati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso.

Ciascuno dei predetti sette colleghi conferisce alla Quarta Sezione Penale un apporto del 20%, mentre il residuo 80% costituisce l'apporto prestato alla sezione cui è assegnato in via principale. Il Presidente, invece, presiede in primo incarico la Sezione minorile e famiglia (civile). Pertanto, in ragione della presidenza di due sezioni (Quarta penale-Sezione Misure di Prevenzione e Sezione Minori (civile e penale) e Famiglia (civile), egli fruisce di un esonero, pari al 30% [ripartito, a metà (15%), per ciascuna sezione].

La Sezione Minori e Famiglia (civile) ha, nel proprio organico, il medesimo Presidente della IV sez., oltre ad otto consiglieri, tutti in secondo incarico.

La Corte di assise è composta di due sezioni: la I sezione dell'Assise ha in organico un presidente effettivo e un consigliere effettivo, oltre ad un presidente supplente e ad un consigliere supplente.

La II sezione dell'Assise (che tratta esclusivamente i processi a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte di cassazione), si compone anch'essa di un presidente effettivo e di un consigliere effettivo, di un Presidente supplente e di un consigliere supplente.

Soltanto il Presidente della I sezione della Corte di assise di appello svolge come unico incarico tale funzione. Gli altri sette magistrati (compreso il Presidente della II sez. dell'assise) svolgono tale funzione come secondo incarico, e quindi con un apporto del 20%, se titolari, o del 5%, se supplenti, costituendo – rispettivamente – il restante 80% o 95% l'apporto prestato nello svolgimento dell'incarico principale, cui sono assegnati.

Orbene, nello scorso anno, per la prima volta e dopo diversi anni, le tre sezioni penali non solo sono riuscite - tutte - a definire un numero di processi pari alle sopravvenienze, ma hanno saputo "erodere", sia pure in minima parte, l'arretrato, dal momento che, a fronte degli iniziali procedimenti pendenti, pari a n.11.579, il numero dei procedimenti pendenti finali, alla data del 30.6.2019, è risultato essere di 10.865. La IV Sezione ha poi esaurito ben 222 procedimenti attinenti le misure di prevenzione, sicché si è passati da 258 procedimenti pendenti al 1/7/2018 a soli 88 procedimenti pendenti al 30.6.2019.



Più complesso l'andamento relativo all'anno 2020, caratterizzato dalla pandemia e dalla forte riottosità delle parti processuali private all'utilizzo del processo "da remoto", con gli applicativi ministeriali e, quindi, da un significativo utilizzo del processo "in presenza", per lo meno a far data dalla primavera del 2020 (in precedenza essendo stati celebrati essenzialmente i soli processi con detenuti).

In sintesi, nel periodo considerato, soltanto la Prima Sezione ha avuto un rendimento apprezzabile, avendo fatto registrare un indice di smaltimento positivo, in quanto, a fronte di 1.289 procedimenti pervenuti nel corso dell'anno 2020, il numero dei procedimenti esauriti nello stesso periodo è di 1.232 e, quindi, congruo rispetto alle sopravvenienze; diversamente, la Seconda e la Terza Sezione hanno fatto registrare un indice di smaltimento negativo, dal momento che il numero dei procedimenti annualmente definiti è decisamente inferiore a quello delle sopravvenienze annue (821 definizioni a fronte di 1297 sopravvenienze per la Seconda sezione; 948 definizioni a fronte di 1352 sopravvenienze per la Terza sezione).

Attualmente, le pendenze complessive delle sezioni penali ammontano a 11.749 procedimenti, suddivisi in 3.469 procedimenti per la Prima sezione, 3.765 per la Seconda sezione e 4.435 per la Terza Sezione.

Nel settore penale, la sezione Minorile e Famiglia nell'anno 2020 ha esaurito 106 procedimenti a fronte dei 146 pervenuti, sicchè la pendenza finale, pari a 685 procedimenti, è aumentata.

La ragione di tale diverso rendimento è da ravvisarsi nella circostanza che solo la Prima Sezione ha lavorato con l'organico completo (sia pure con talune significative assenze per malattia), mentre le altre due Sezioni hanno operato con vuoti di organico, dovuti a pensionamenti e trasferimenti, che sono stati ricoperti, parzialmente, solo nel febbraio del 2021.

Per il settore penale della Sezione Minori (e Famiglia), la prima criticità è rappresentata da un costante aumento delle sopravvenienze. La seconda criticità è costituita – come si è già appena detto con riferimento al settore civile – dalla mancanza di un organico autonomo, in quanto a comporre i Collegi sono chiamati Consiglieri in

secondo incarico, a parte il Presidente, che è l'unico componente stabile della Sezione.

Una situazione diversa si ha per la Quarta Sezione Penale, che - come s'è detto - si occupa in massima parte di procedimenti per misure di prevenzione, essendosi registrato nell'ultimo anno una contrazione dei procedimenti pendenti.

Analogamente è a dirsi per le sezioni di Corte d'assise, per le quali, s'è già visto, soltanto il Presidente della I sezione della Corte di assise di appello svolge come unico incarico tale funzione, mentre gli altri sette magistrati (compreso il Presidente della II sez. dell'assise) svolgono tale funzione come secondo incarico.

Per completezza, occorre ricordare che l'organico della Corte prevede un solo magistrato distrettuale, a seguito della riduzione di una unità, operata nel 2017. Secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 432, legge 27 dicembre 2019, n. 160, che provvede all'integrale sostituzione del Capo II della legge 13 febbraio 2001, n. 48, è prevista l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti, ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. La proposta ministeriale, allo stato, prevede che l'organico della pianta flessibile della Corte sia di cinque unità.



1.3. LE PIÙ EVIDENTI CRITICITÀ DELL'ATTUALE ASSETTO ORGANIZZATIVO. GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE.

L'attuale assetto tabellare della Corte d'appello di Bari ha consentito di far fronte alle sopravvenienze ed anche di intaccare l'arretrato patologico.

Il risultato positivo è particolarmente evidente nel settore civile, che si giova da tempo del processo telematico e del contributo dei giudici ausiliari, dediti per lo più allo smaltimento dell'arretrato; e si "avvantaggia" della contrazione della domanda di giustizia dovuta anche all'aumento dei suoi costi.

Un risultato positivo, tuttavia, è ravvisabile anche nel settore penale, in cui, come detto, nell'anno 2019, per la prima volta, s'era intaccato l'arretrato, particolarmente ponderoso per i flussi in entrata che affliggono la Corte.

Nonostante la inevitabile contrazione delle attività giurisdizionali dovuta alla pandemia da Covid-19, anche l'anno 2020 non può dirsi negativo sotto il profilo della riduzione dell'arretrato patologico. Si tratta di risultati comunque significativi, perchè raggiunti senza che il settore possa avvantaggiarsi del processo penale telematico o del contributo dei giudici ausiliari, e nonostante i vuoti di organico che affliggono la Corte, per il ricambio frequente del personale magistratuale, da ultimo anche per effetto dell'incremento dei pensionamenti anticipati.

Il risultato conseguito è in massima parte ascrivibile all'impegno dei magistrati della Corte, i quali possono vantare una produzione altissima, che li pone ai vertici nazionali, tra gli uffici apicali.

Tuttavia, la sensazione chiara è che la struttura organizzativa delineata nelle scorse tabelle abbia offerto tutti i frutti positivi che poteva offrire, e che senza un deciso mutamento organizzativo non è possibile confidare, ancora e sempre, sui soli sforzi delle risorse umane a disposizione, per sortire ulteriori miglioramenti del servizio, che siano effettivi, significativi, e durevoli.

Gli obiettivi da perseguire, come sempre, vanno ravvisati nel contenimento dei tempi di definizione dei procedimenti e nella riduzione delle pendenze patologiche, insieme



con il conseguimento della massima possibile prevedibilità delle decisioni, attraverso la specializzazione, al fine di rendere più uniformi ed omogenei gli orientamenti giurisprudenziali.

Le grandi difficoltà in cui s'è mosso in questi anni il personale magistratuale della Corte hanno ricevuto un esplicito riconoscimento per effetto del D.M. 14.9.2020 che, in attuazione dell'articolo 1, co. 379, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), ha incrementato la pianta organica fissa della Corte di ben otto unità (mentre risulta proposto l'incremento della pianta c.d. flessibile di altre 5 unità).

Ovviamente, la nuova tabella va strutturata intorno alla pianta organica legale, comprensiva dell'incremento degli otto nuovi consiglieri, i quali, tuttavia, mancheranno di fatto sino a quando non saranno banditi ed espletati i concorsi per l'assunzione del nuovo personale. L'aumento della pianta organica legale, per il momento, e forse per molti anni ancora, non sarà dunque effettivo, e occorrerà far fronte alla domanda di giustizia con le sole forze sin qui disponibili.

Analogamente, l'art. 256 del decreto n. 34/2020 ha previsto la nomina di 500 giudici ausiliari – che si aggiungeranno agli originari 350 destinati ai procedimenti civili di cui all'art. 62 del d.l. n. 69/2013 – per lo smaltimento dei processi penali pendenti davanti alle Corti d'appello¹. Non consta che le relative procedure di selezione siano state avviate, ed è probabile che non saranno mai attivate².

E' pertanto urgente che il C.S.M. dia almeno attuazione al disposto di cui all'art. 7, co. 13, del “Bando relativo alla procedura per la nomina dei giudici ausiliari di Corte d'Appello, adottato con D.M. 21 luglio 2014”, a mente del quale: ”Coperti i posti vacanti, la graduatoria potrà essere utilizzata a scorrimento dal Consiglio Superiore della Magistratura per la copertura dei posti resisi successivamente vacanti”, ciò che porrebbe

¹ Qui va precisato che i risultati positivi conseguiti nell'erosione dell'arretrato del settore civile anche grazie all'utilizzo dei giudici ausiliari e l'equilibrio precario raggiunto tra il settore civile e quello penale, sconsigliano, allo stato, e prima che intervengano le designazioni dei nuovi giudici ausiliari ai sensi dell'art. 256 del decreto n. 34/2020, l'utilizzo degli attuali giudici ausiliari anche nel settore penale, così depauperando il settore civile, senza significativi vantaggi per quello penale, e nonostante l'art. 184 circ. tabelle astrattamente lo consenta.

² Come noto, Corte cost., 17 marzo 2021, n. 41 ha dichiarato incostituzionali gli articoli da 62 a 72 del d.l. n. 69/2013, conv. dalla legge n. 98/2013, per contrasto con l'art. 106 cost. La Corte ha però lasciato al legislatore un lasso di tempo che “assicuri la necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale”, a tal fine indicando il termine di cui all'articolo 32 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, di riforma della magistratura onoraria (31 ottobre 2025), sancendo la “temporanea tollerabilità costituzionale” dell'attuale assetto, onde evitare che le Corti d'appello siano immediatamente private dell'apporto di questi giudici onorari per la riduzione dell'arretrato nel settore civile.

fine alla scopertura di ben tre posti di giudice ausiliario, sui venti previsti per la pianta organica di questa Corte dall'allegato al D.M. 21 luglio 2014, che si protrae ormai dall'anno 2018, cagionando gravi disservizi e impedendo quella riduzione dell'arretrato nel settore civile, che costituisce la ragione della temporanea tolleranza costituzionale di quei giudici onorari.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

1.4. SEGUE: L'ARRETRATO NEL SETTORE PENALE.

Nonostante i miglioramenti evidenziati, il settore penale registra un arretrato patologico ancora molto pesante.

Al 30 giugno 2020, la pendenza complessiva ammontava, come detto, a 11.749 procedimenti, suddivisi in 3.469 procedimenti per la Prima sezione, 3.765 per la Seconda sezione, 4.435 per la Terza Sezione, 666 per la sezione Minori e 98 senza Sezione identificabile).

Al 31.12.2020 l'arretrato è aumentato ancora ed ammonta oggi, complessivamente, a 12.464 processi (di cui 3.469 della 1° Sez., 3.765 della 2° Sez., 4.434 della 3° Sez.; 4 della 4° Sez., 5 della Sezione famiglia, 685 sezione Minori, 30 Corte di Assise e 72 Senza Sezione); di questi, 160 sono ultradecennali e 4.885 ultrabiennali.

Peraltro, la verifica empirica ed analitica di ciascun procedimento pendente ha dimostrato che i suddetti dati, forniti dall'ufficio statistico, non sono del tutto rispondenti alla realtà perché dei 72 processi riportati al 31.12.2020 come "senza sezione" in realtà soltanto due sono effettivamente ancora pendenti, ed assegnati alla Seconda sezione ed alla Terza sezione; gli altri 70 processi sono stati tutti definiti e devono quindi considerarsi "*false pendenze*", per le quali è stata avanzata richiesta di eliminazione dal sistema informatico; del pari, costituiscono "*false pendenze*" 40 processi che risultano presso la Prima sezione penale, in realtà anch'essi già definiti.

Epurati da questi dati, residuano comunque 12.354 processi effettivamente pendenti presso le sezioni penali della Corte.

E' un arretrato difficile da smaltire, anche qualora la Corte operasse a pieno organico.

Si consideri, peraltro, che tutte le sezioni della Corte lamentano carenze negli organici dei magistrati:

nella Prima Sezione Penale, da novembre 2020, è assente per malattia un consigliere, che forse riprenderà servizio a maggio 2021;

la Seconda Sezione Penale è priva del presidente dal luglio 2020; dall'aprile 2020 è priva di un consigliere, che prenderà possesso soltanto il prossimo 18 marzo 2021; tre consiglieri usufruiscono dei benefici di cui alla legge n. 104/1992;

la Terza Sezione penale è stata priva di 1 consigliere dal marzo '20 al febbraio 2021; da novembre '20 è vacante 1 posto di consigliere a seguito di pensionamento anticipato e non ancora pubblicato.

L'unica eccezione a questo stato di cose è il settore delle Misure di Prevenzione, assegnato alla Quarta Sezione Penale, che, nell'ultimo periodo, ha visto una drastica riduzione delle sopravvenienze, ed un correlato aumento della produttività, tanto che, al 31.12.2020, risultano pendenti, come meglio si dirà, soltanto 38 procedimenti concernenti misure di prevenzione, personali o reali.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

1.5. SEGUE: IL DOPPIO INCARICO CHE GRAVA SUI CONSIGLIERI DELLA CORTE.

La realizzazione degli obiettivi prefissati (riduzione delle pendenze e contenimento della durata dei procedimenti, prevedibilità delle decisioni) è in massima parte impedita, non solo dalla persistente inadeguatezza dell'organico dei magistrati, che costringerà ancora ad attribuire il secondo incarico alla maggior parte dei Consiglieri, ma anche dal frequente *turnover* dei magistrati della Corte (per tramutamenti, collocamenti fuori ruolo, esoneri dal lavoro, parziali ma anche totali, o pensionamenti), cui non segue una tempestiva copertura dei posti rimasti vacanti.

Il che, evidentemente, rende poco credibile qualsiasi programma organizzativo e, comunque, rende particolarmente difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In ogni caso, qualsiasi determinazione in tema di assegnazione degli affari ai magistrati non può prescindere dalla preventiva individuazione di un valido "*carico di lavoro esigibile*". E perché possa pervenirsi ad una valutazione attendibile di siffatto parametro, al fine di elevare il limite della produttività media del magistrato, è necessario passare attraverso la eliminazione tabellare, o la massima contrazione, del doppio incarico, facendo in modo che tutte le sezioni siano in grado di operare con una propria autonoma dotazione di organico.

Proprio in relazione alle problematiche connesse al doppio incarico, le maggiori criticità – come si è già detto - si sono manifestate con riferimento alla Quarta Sezione Penale- Misure di prevenzione e alla Sezione Minori e Famiglia.

Le sezioni in oggetto si occupano di materie eterogenee, di seguito elencate.

Alla Quarta Sezione Penale sono attribuiti i procedimenti relativi a:

a) misure di prevenzione (personali e patrimoniali); b) istanze di riabilitazione; c) appelli del P.M. avverso le sentenze dei giudici per le indagini preliminari (artt. 428 e 596, 1° e 3° comma, cod. proc. pen.); d) revisioni; e) ricorsi per ricusazione.

Alla Sezione Minori e Famiglia, sono attribuiti, quanto al settore civile: a) giudizi in materia di matrimonio, di regime patrimoniale della famiglia, di separazione e divorzio; b) giudizi in materia di filiazione legittima e naturale, adozione, affidamento, potestà dei genitori e obbligo di mantenimento e alimenti; c) interdizioni e inabilitazioni; d)

delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità di matrimonio; e) delibazione di sentenze straniere in materia di diritto di famiglia; f) impugnazioni di provvedimenti concernenti minori di competenza, in primo grado, del tribunale ordinario; g) ogni altro procedimento che tratti questioni attinenti a minori e, in genere, alla famiglia; quanto al settore penale, allo stato è attribuita la sola competenza penale propria della Sezione per i minorenni.

Le due sezioni condividono il Presidente, che è l'unico magistrato ad essere assegnato in via esclusiva alla Sezione Minori e Famiglia, ed è in coassegnazione con la IV sezione penale; tutti gli altri magistrati componenti le due sezioni (in numero di otto per la Sezione Minori e Famiglia e di sette per la Quarta Sezione Penale) ne fanno parte in coassegnazione, e quindi in secondo incarico, essendo destinati come incarico principale ad altre sezioni, civili o penali.

Tale peculiare composizione consente di tenere un numero esiguo di udienze (secondo previsione tabellare), e precisamente: tre udienze mensili per la sezione Famiglia e Minori (due riservate al settore civile ed una al settore penale) e tre udienze per la Quarta Sezione Penale, ridotte, di fatto, ad 1 sola, con scarsa possibilità di specializzazione nella materia.

Ciò ha determinato, e continua a determinare, una serie di disfunzioni organizzative, soprattutto nella formazione dei collegi, dovute alla necessità di coordinare la presenza dei consiglieri in doppio incarico con la trattazione delle udienze nelle proprie sezioni.

Tali disfunzioni sono state più volte segnalate dai Presidenti delle altre sezioni della Corte, alcune delle quali hanno avuto gravi scoperture in organico.

Come è agevole immaginare, questo modulo organizzativo determina un elevato avvicendamento dei magistrati delle due sezioni e lunghi periodi di scopertura; e proprio in considerazione dell'elevato numero di magistrati assegnati alle due sezioni in esame, le altre sezioni vengono frequentemente coinvolte in occasione della mobilità di magistrati nella Corte.

Le rilevazioni statistiche evidenziano poi che il modulo non favorisce la durata media dei procedimenti nella materia penale: più di un anno per le misure patrimoniali, per le quali spesso ci sono termini di scadenza molto stringenti, e circa tre anni per i

procedimenti penali della sezione minori, dove spesso i fascicoli processuali arrivano quando i reati contestati sono già prossimi alla prescrizione.

La peculiarità delle materie proprie delle due sezioni, per gli interessi involti esigerebbe invece, più che in altre sezioni, una risposta giudiziaria tempestiva, con riguardo alle misure di prevenzione imposta addirittura dalla legge (art. 34 ter d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, mod. dall'art. 12 L. n. 161/2017) e dalle circolari consiliari (Risoluzione in materia di attività degli uffici giudiziari nel settore delle misure di prevenzione antimafia e dell'aggressione ai patrimoni illeciti. Delibera del 13 settembre 2017).

Se, come si è detto, gli obiettivi da perseguire sono essenzialmente il contenimento dei tempi di definizione dei procedimenti e la riduzione delle pendenze, nonché il miglioramento dell'organizzazione interna delle sezioni, razionalizzando le attività e favorendo la specializzazione, al fine di rendere più uniformi ed omogenei gli orientamenti giurisprudenziali, allora non potrà farsi a meno di procedere alla riorganizzazione delle due sezioni in esame, operazione che, ovviamente, coinvolgerà anche l'assetto organizzativo delle altre sezioni della Corte.

Prima dell'incrementato apportato dal D.M. 14.9.2020 la pianta organica era composta da 55 magistrati, così suddivisi:

Presidente della Corte	1
Prima civile	6 + 1 Presidente
Seconda civile	6 + 1 Presidente
Terza civile-agr.	5 + 1 Presidente
Lavoro	9 + 1 Presidente
Prima penale	6 + 1 Presidente
Seconda penale	6 + 1 Presidente
Terza penale	6 + 1 Presidente
Prima assise appello	1
Seconda assise app.	0
IV penale+Fam/Min	1 Presidente
Magistrati distrettuali	1
TOTALE	55

Oggi, come s'è detto, i consiglieri previsti dalla pianta legale sono **54**³, per un totale di **63** unità complessive.

La maggior parte dei magistrati in organico – come si è detto - ha un secondo incarico, molti proprio nella Quarta Sezione Penale e nella Sezione Famiglia e Minori, ma anche nelle due sezioni di Assise e nella sezione specializzata impresa.

Inoltre, alcuni magistrati hanno diritto ad esonero parziale (perché componenti il Consiglio Giudiziario, o perché componenti della STO), o hanno beneficiato di esoneri totali dall'attività giurisdizionale, oppure hanno incarichi aggiuntivi che comunque riducono il tempo a disposizione (perché componenti della commissione flussi⁴, RAM⁵, coordinatori dei tirocinanti ex. art.73⁶, componenti del CPO presso il Consiglio giudiziario⁷, ecc.).

Alternativamente, tutte le sezioni della Corte lamentano carenze negli organici, sia dei magistrati sia degli amministrativi, e un arretrato difficile da smaltire anche con il pieno organico.

³ 36 Consiglieri; 9 Consiglieri Lavoro; 1 Magistrato distrettuale; 8 Consiglieri rinvenienti da aumento pianta organica (D.M. 14.9.2020)

⁴ Fanno parte della Commissione flussi i dott. Nicola MORGESE e la dott.ssa Patrizia PAPA.

⁵ L'incarico di RAM è ricoperto dal dott. Nicola MORGESE.

⁶ L'incarico è attualmente ricoperto dai dott.ri Emma MANZIONNA e Anna M. R. POLEMIO.

⁷ L'incarico è attualmente ricoperto dalla dott.ssa Maria G. DECEGLIE



1.6. LA PROPOSTA TABELLARE SUL DOPPIO INCARICO: LA “FAMIGLIA” ALLA I SEZIONE CIVILE.

E' di tutta evidenza che, in tale contesto, non è possibile risolvere totalmente la questione del doppio incarico.

Ci si è interrogati, in particolare, sulla possibilità di istituire tre sezioni, cui assegnare, rispettivamente, la competenza in materia Minorile (civile e penale), le Misure di Prevenzione e l'Assise, aventi il medesimo organico, costituito dal Presidente, da tre Consiglieri, ceduti uno da ciascuna delle tre sezioni penali, oltre al Presidente attualmente in unico incarico alla Sezione Assise, ed eventualmente un Consigliere proveniente dal civile; ovvero di istituire le tre Sezioni per l'Assise, la Prevenzione, e la Sezione Minori (di suo promiscua), ciascuna con il medesimo organico, composto, per tutte e tre le sezioni, da un unico Presidente, da due Consiglieri (uno proveniente dal settore civile ed uno proveniente dal settore penale), nonché da quattro Consiglieri in coassegnazione (due provenienti dal civile e due provenienti dal penale); o, ancora, prendere atto dell'impossibilità di sottrarre risorse alle Sezioni, tenendo conto anche del rischio di pensionamenti anticipati ulteriori, nonché di eventuali tramutamenti in Cassazione e, quindi, della necessità di mantenere la situazione tabellare odierna.

La prima soluzione avrebbe consentito di eliminare del tutto il doppio incarico, ma avrebbe depauperato di una unità l'organico di ciascuna delle tre sezioni penali, che costituiscono il settore in sofferenza della Corte, per arretrato; la seconda, avrebbe ridotto il secondo incarico dagli attuali quindici Consiglieri coinvolti a quattro, senza alcun sacrificio di organico per le sezioni penali, ma costituendo, comunque, una nuova sezione numericamente *fragile*, in cui, per di più, un numero limitato di consiglieri sarebbe stato chiamato ad occuparsi di materie tra loro del tutto eterogenee.

E' prevalsa la terza opzione, in considerazione del rischio, assai concreto, di ulteriori pensionamenti anticipati dei consiglieri, in parte già annunciati, e di possibili tramutamenti in Cassazione, che renderebbero l'organizzazione del cambiamento, in concreto, del tutto ingestibile.

Sicchè, si è deciso di attendere le future tabelle, per il triennio 2023-2025, o quantomeno il completamento dell'organico, con l'arrivo dei nuovi otto magistrati previsti in pianta organica e, forse, dei nuovi giudici ausiliari, per operare mutamenti più radicali.

Si è tuttavia tentato di contenere egualmente, sul piano numerico, il fenomeno della coassegnazione, riducendone l'impatto negativo sul lavoro dei consiglieri e sulla qualità della risposta giudiziaria.

L'assemblea dei magistrati, i presidenti di sezione, il capo dell'Ufficio, vale a dire l'Ufficio nella sua interezza, si sono interrogati a lungo su quale fosse la via possibile, nelle condizioni date, per conseguire quel risultato minimo.

Le scorse tabelle hanno espunto dalla competenza della Sezione Famiglia e Minori la materia dei reati che non fossero strettamente ascrivibili alla Sezione minorile, distribuendoli tra le tre sezioni penali.

S'è deciso di proseguire in questa direzione scorporando dalla competenza della Sezione Famiglia e Minori anche la materia civilistica della famiglia, portandola tra le attribuzioni di una delle sezioni civili.

La linea operativa venne già tracciata allorquando, a seguito del D.M. 2 agosto 2017, la pianta organica della Corte venne implementata di una unità, che si decise di destinare alla I sezione civile, che pure era la meno gravata di arretrato patologico, onde agevolare l'esaurimento del ruolo delle cause di immigrazione e protezione internazionale, consentito dall'eliminazione generalizzata dell'appello in quella materia, disposta con la legge 13 aprile 2017, n. 46.

In effetti, nelle more, la I sezione civile ha adempiuto all'onere che si era assunto, esaurendo l'intero ruolo delle cause di immigrazione e protezione internazionale.

Sulla base dello studio e dell'analisi degli esiti della Commissione istituita per la individuazione degli indici ponderali da attribuire alle varie materie, ai fini della distribuzione dei carichi tra le sezioni civili (c.d. Commissione Di Leo)⁸, la possibilità

⁸ Presieduta dall'allora presidente vicario, dott. Egiziano Di Leo, è stata composta dai presidenti Filippo Labellarte e Maria Mitola, e dai consiglieri Salvatore Grillo, Luciano Guaglione, Patrizia Papa, Emma Manzionna, e Loredana Colella.

che la materia della Famiglia civile sia assegnata alla Prima sezione civile, è apparsa del tutto realistica.

Invero, la Commissione ha analizzato il contenzioso civile pendente dinanzi alla Corte ed ha attribuito un coefficiente di complessità a ciascuna materia, tenendo conto sia della natura della stessa, sia della complessità derivante dal rito applicabile o da altre circostanze. La relazione definitiva è stata depositata in data 23 novembre 2018 e, sulla base della stessa, è emersa, allora, una sproporzione tra il carico di lavoro attribuito alle sezioni, come segue:

n. sezione	n. cause	Peso complessivo
Prima	1.846	2.046,5
Seconda	3.051	3.873,5
Terza	2.342	2.991,2
Famiglia	583	707,9

Su proposta del dott. Ancona, coordinatore delle sezioni civili e delegato alla formulazione della proposta tabellare per il settore, nel corso di più riunioni sono state analizzate alcune modifiche riguardanti la ripartizione delle materie tra le sezioni e l'assegnazione dei consiglieri alle sezioni, con il duplice obiettivo di: a) rendere tendenzialmente omogenei i carichi di lavoro delle sezioni civili e b) limitare per quanto possibile le ipotesi di assegnazione dei consiglieri ad un "doppio incarico".

Applicando i coefficienti "ponderali" alle pendenze alla data del 30.6.2020 si è ottenuto un quadro sufficientemente chiaro della distribuzione dei carichi di lavoro tra le sezioni.

La Sezione Famiglia e minori ha oggi un carico di 510 procedure civili. Di queste, ca. 150 sono ascrivibili alla materia minorile; la restante parte (per ca. 350 procedimenti), costituente la materia civilistica propria del settore "Famiglia", può effettivamente transitare alla I sezione civile, come dimostra la sottostante tabella.

Sezione	Pendenze al 30.06.19	Pendenze al 30.06.20	Riduzione numerica della pendenza	Riduzione della pendenza in percentuale
Prima	1.911	1.513	-398	-20,82%

Seconda	3.252	3.050	-202	-6,21%
Terza	2.234	1.849	-385	-17,23%
S.S.M. Imprese	41	43	+ 2	+4,87%
S. Min. Fam.	612	510	-102	-16,66%
Lavoro	5.816	5.578	-238	-4,09%

Invero, aggiungendo alle attuali pendenze della I sezione quelle rivenienti dalla materia civilistica della Sezione Famiglia, il carico complessivo della sezione sarebbe assimilabile, sul piano numerico, a quello della III sezione civile e sarebbe comunque inferiore a quello della II sezione civile.

Ovviamente, sul piano qualitativo occorre tener conto che la I Sezione, oltre a dover sostenere rispetto alle altre sezioni un'udienza in più, almeno una ogni mese, verrebbe gravata da procedimenti caratterizzati dall'urgenza di provvedere e da provvedimenti che godono di una stabilità molto relativa. La circostanza avrebbe consigliato il transito della materia dei fallimenti e delle altre procedure concorsuali, trattata dalla I sezione e anch'essa caratterizzata dall'urgenza di provvedere, ad altra sezione (ad es., alla II Sezione civile, che sin qui non tratta materia con riti speciali), non apparendo opportuno che materie caratterizzate da riti speciali, nonché dall'urgenza di provvedere, e da particolare delicatezza, quali la famiglia e i fallimenti, gravino contemporaneamente sulla stessa sezione. Il riequilibrio dei carichi tra le varie sezioni sarebbe seguito dopo la predetta riassegnazione.

Senonchè, in data 27.10.2020, il Presidente della Prima sezione civile ha rappresentato la volontà unanime dei componenti quella sezione di trattare la materia della Famiglia, senza dismettere quella fallimentare, per non disperdere il patrimonio di conoscenze conseguito. Ha comunicato, altresì, la volontà di "cedere" l'unità lavorativa in più assegnatale a suo tempo per lo smaltimento della materia dell'immigrazione.

D'altro canto, il Presidente Ancona, in qualità di Magistrato collaboratore per la predisposizione delle tabelle della Corte, ha evidenziato di aver aggiornato gli esiti della "Commissione Di Leo", avendo applicato i coefficienti alle attuali pendenze, al fine di pervenire ad un progetto compiuto di riequilibrio dei carichi tra le sezioni. Orbene, egli

ha rilevato che, pur considerando anche la famiglia tra le materie assegnate alla I sezione civile, questa risulterebbe comunque la meno gravata tra le sezioni civili, anche facendo applicazione dei criteri elaborati dalla Commissione “Commissione Di Leo”, e quindi prescindendo da criteri meramente numerici.

Va comunque osservato che la I sezione civile, nell’acquisire la competenza sulla Famiglia, attrae a sé anche i giudici ausiliari, in numero di tre, attualmente addetti alla sezione Famiglia e Minori (essendo noto che la Sezione minorile, di suo, non può avvalersi dell’ausilio di giudici onorari).

In conclusione, ferma la soluzione prescelta, è ovvio che la situazione dovrà essere attentamente monitorata al fine di vagliarne l’effettiva sostenibilità⁹, e che si interverrà tempestivamente riequilibrando le materie attribuite alle sezioni e i relativi carichi, qualora se ne rappresentasse la necessità.

Un’evidente esigenza di riequilibrio dei carichi si pone tra la III sezione, che si occupa in prevalenza della materia extracontrattuale (con 1.849 affari pendenti) e la II sezione civile, che si occupa in prevalenza della materia contrattuale (con 3.050 affari pendenti).

Delineatasi l’alternativa di trasferire dalla II sezione alla III sezione talune residue fattispecie di responsabilità extracontrattuale ivi pendenti, insieme con tutte le cause di responsabilità professionale medica (per l’intreccio e la coesistenza di fattispecie di responsabilità contrattuale ed aquiliana che caratterizza quella materia); ovvero di trasferire dalla II sezione alla III sezione le residue fattispecie di responsabilità extracontrattuale insieme con l’intera materia dei contratti d’opera, si evidenzia che questa seconda opzione consentirebbe una effettiva perequazione numerica tra le due sezioni. Tuttavia, la prima soluzione si lascia comunque preferire perchè consente di conservare una maggiore omogeneità di materie all’interno delle due sezioni, mantenendo la specializzazione dei magistrati ed un minimo di serialità delle

⁹ Preoccupa anche il consolidarsi eventuale dell’orientamento giurisprudenziale a mente del quale, ove sia stata proposta esclusivamente la domanda di protezione umanitaria, la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario, ex art. 281 bis ss. c.p.c., o secondo il procedimento sommario di cognizione, ex art. 702 bis ss. c.p.c., e pronuncia quindi sentenza o ordinanza impugnabile in appello, atteso che il rito previsto dall’art. 35 bis d.lgs. 25/08, con le peculiarità che lo connotano (composizione collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto), ha un ambito di applicazione espressamente limitato alle controversie di cui all’art. 35 d.lgs. cit. e a quelle relative all’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’unità Dublino (Cass., 19 giugno 2019, n. 16458). Ne potrebbe infatti derivare, nuovamente, la formazione in appello di un nucleo di controversie in materia di protezione dello straniero.

controversie, e consente - altresì - di fare fronte ai progetti di riforma che ipotizzano l'approvazione di una nuova tabella per i danni macropermanenti, anche per le strutture sanitarie.

La proposta tabellare si muove, dunque, nella direzione della prima delle due ipotesi perequative indicate.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'A' or a similar symbol, located on the right side of the page.

1.7. SEGUE: LA “SEZIONE MINORILE”.

La Sezione Minori e famiglia, una volta scorporata la parte concernente la famiglia civile, attribuita alla I sezione civile, conserva soltanto le prerogative proprie della Sezione Minorile, necessariamente promiscua a mente del disposto di cui all'art. 54, co. III, del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 - Ordinamento giudiziario, nonché dalle circolari sulle tabelle del CSM.

Residuerebbe così alla Sezione un carico di circa 150 procedimenti civili e di circa 680 procedimenti penali.

Sul piano diacronico, si evidenziano i seguenti movimenti.

Nel settore civile minorile in senso stretto:

Sezioni	Pendenti iniziali	Sopravvenuti nell'anno	Definiti		*	Pendenti finali
			con sentenza	senza sentenza		
Min/Fam	158	78	45	22	-10	179

Nel settore penale minorile in senso stretto:

Pendenti Iniziali	645
Pervenuti nell'anno	146
Esauriti	106
Pendenti Finali	685

Oggi la Sezione Famiglia e minori svolge una udienza penale ogni mese e due udienze civili al mese. E' ovvio che, una volta espunta la Famiglia ordinaria, il rapporto tra le udienze civili e le udienze penali deve rovesciarsi, con la conseguenza che la sezione deve tenere due udienze penali ed una udienza civile al mese.

Attualmente, alla Sezione Famiglia e minori sono addetti un presidente di sezione e otto consiglieri, questi ultimi tutti in secondo incarico.

All'esito delle riunioni assembleari, la proposta tabellare è nel senso di rafforzare la Sezione minorile mediante l'assegnazione stabile dell'unità dismessa dalla I Sezione civile, conferendo in tal modo maggiore continuità e stabilità, anche giurisprudenziale, alla sezione stessa.

L'organico della sezione, dunque, si comporrà del Presidente titolare e di un Consigliere stabile, al momento proveniente dal settore civile, cui si aggiungeranno tre Consiglieri in

secondo incarico, in luogo degli otto attualmente assegnati. Questi ultimi saranno dediti in ragione del 20% alla Sezione Minorile ed in misura dell'80% alla sezione nell'ambito della quale svolgono il primo incarico.

Ai sensi dell'art. 50 della circ. tabelle, la sezione in questione si compone, dunque, di un presidente e di quattro consiglieri, in considerazione del carico complessivo gravante sulla sezione (che non richiede un quinto consigliere) e tenuto conto dello scopo che si intende perseguire, di contrarre al massimo consentito l'applicazione dell'istituto della coassegnazione.

All'esito dell'interpello generale effettuato, s'è individuato il magistrato, proveniente dal settore civile¹⁰, addetto alla neo sezione Minorile. Questi è addetto anche alla IV sezione penale, con un apporto del 40%, a fronte del 60% di apporto offerto alla sezione minorile. Ciò che consente anche il rispetto di un congruo numero di udienze mensili complessive.

In ordine al problema dei criteri utilizzati per l'individuazione dei cinque Consiglieri attualmente assegnati alla Sezione Famiglia e Minori da esonerare dal secondo incarico, occorre rilevare che la normativa secondaria non offre lumi sul punto. L'opzione applicata è di tipo funzionale, nel senso che s'è tenuto conto della opportunità che, nella sezione minorile, tendenzialmente, siano presenti soprattutto penalisti, appunto per il maggior carico del penale rispetto al civile, sicché vanno esonerati soprattutto i civilisti, in ragione dei 2/3 circa. Per individuare in concreto i consiglieri da esonerare, nell'ambito della categoria di appartenenza, deve farsi poi luogo all'applicazione del criterio dell'anzianità di ruolo¹¹.

La tabella terrà dunque conto di siffatte opzioni.

¹⁰ Nella persona del cons. Dibisceglie, tramutato, a domanda, dalla II sezione civile alla Sezione minori, che ad ottobre avrebbe maturato la decennialità nella sezione di appartenenza.

¹¹ Ne consegue, in concreto, che, tra gli otto magistrati allo stato addetti alla sezione: il dott. Blattmann è il penalista più anziano, cui pertanto va revocata l'assegnazione alla sezione; come pure va revocata l'assegnazione alla dott.ssa Schiralli, per analoghe ragioni. Analogamente è a dirsi per il dott. Caso che, pur provenendo da sezione penale in primo incarico, presiede i collegi in materia civile della sezione Famiglia e Minori, ha una lunga esperienza sia in materia civile sia in materia penale, ed ha la maggiore anzianità in ruolo tra quanti sono addetti alla materia civile della sezione. Va revocata anche l'assegnazione alla sezione della dott.ssa Manzionna, la più anziana in ruolo tra i civilisti "puri", giacché proveniente da sezione civile in primo incarico, ed addetta ai collegi civili della sezione; e, infine, va revocata l'assegnazione alla dott.ssa Calvanese, da sempre addetta al collegio civile della Sezione Famiglia e minori, la più anziana in ruolo dopo la dott.ssa Manzionna.

1.8. SEGUE: LA IV SEZIONE PENALE.

Sino al 30 giugno 2020, il quadro dei procedimenti relativi alle misure di prevenzione personali in Corte di appello registrava un netto aumento dei pervenuti (da n. 37 a n. 79) e una forte diminuzione dei definiti (da n. 205 a n. 72), con un incremento dei pendenti finali (passati da n. 68 a n. 95).

	Dal 1.7.17 al 30.6.18	Dal 1.07.18 al 30.6.19	Dal 1.07.19 al 30.6.20
Sopravvenuti	130	37	79
Definiti totali	189	205	72
Pendenti finali	236	68	95

Al 31.12.2020, i valori in campo paiono sensibilmente mutati, giacchè residuano solo 38 misure di prevenzione complessive, di cui 26 personali e 12 patrimoniali, cui debbono aggiungersi 15 procedimenti ulteriori, tra istanze di revisione e rescissione di giudicato, e procedure di remissione in termini.

A fronte di tanto, allo stato risultano assegnati alla sezione, oltre al Presidente, ben sette consiglieri in secondo incarico, chiamati a svolgere, di fatto, una sola udienza al mese.

E' dunque possibile ipotizzare un mutamento del numero dei consiglieri assegnati in secondo incarico alla sezione, ridotto dagli attuali sette a quattro.

In ordine al problema dei criteri utilizzati per l'individuazione dei tre Consiglieri attualmente assegnati alla IV Sezione da esonerare dal secondo incarico, occorre reiterare che la normativa secondaria non offre lumi sul punto. L'opzione applicata, anche in questo caso, è di tipo funzionale, ancorchè, in considerazione della circostanza che l'attuale composizione della sezione è fatta di consiglieri esperti in entrambi i rami del diritto, civile e penale, interessati dalla materia della prevenzione patrimoniale, si procederà tenendo conto soprattutto dell'anzianità in ruolo.

La proposta formulata consente quindi di rispettare il dato normativo previsto in materia di misure di prevenzione dall'articolo 7-bis, co. 2-sexies, dell'ordinamento giudiziario, come



modificato dall'art. 33 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 in forza del quale: "Presso la corte di appello sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. A tali collegi o sezioni... è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Il presidente della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze".

E' opportuno precisare che si opererà nel senso che la Sezione Minorile e la IV Sezione abbiano in organico non solo lo stesso presidente (evidentemente in coassegnazione) ma anche lo stesso magistrato¹², proveniente dal settore civile e assegnato stabilmente alla Sezione Minorenni, che verrà assegnato anche alla IV Penale, rispettivamente nella misura del 60% e del 40%, affinché le due sezioni specializzate operino con la presenza costante dei suddetti due magistrati, assicurando continuità interpretativa e prevedibilità delle decisioni.

Come per la Sezione Minorenni, per individuare in concreto i consiglieri da esonerare, nell'ambito della categoria, deve farsi luogo all'applicazione del criterio dell'anzianità di ruolo¹³.

In tali sensi è formulata proposta tabellare.

¹² In concreto, il cons. dott. Dibisceglia.

¹³ Ne consegue, in concreto, che, tra i sei magistrati addetti alla IV sezione penale (oltre al Presidente della sezione e al dott. Dibisceglia), vanno esonerati i dott. Contento, Oliveri del Castillo e Vitale, giacchè i più anziani in ruolo, dal momento che il dott. Gaeta, in assoluto il più anziano, ha rinunciato all'esonero mediante nota del 19.3.2021.

1.9. SEGUE: LA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE.

Già s'è detto che la Sezione Specializzata in materia di Impresa tratta un settore del contenzioso civile che, al momento, ha ancora una modesta rilevanza statistica. Basti considerare che, alla data del 30 giugno 2015 erano pendenti appena n. 24 cause, di cui n. 6 procedimenti camerale e n. 18 procedimenti civili ordinari, mentre al 30 giugno 2020 erano pendenti, in totale, 35 procedure.

Quanto ai flussi, la tabella sottostante, relativa al I ed al II semestre dell'anno 2020, li evidenzia in modo significativo:

Sezione	Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Definiti		Pendenti finali
			con sentenza	senza sentenza	
Impresa	39	9	8	0	40
Impresa	40	4	8	2	-1
					35

Ovviamente, i tempi di durata dei processi sono fisiologici, essendo contenuti sostanzialmente nei limiti del biennio secondo i parametri previsti dalla Legge Pinto.

Nel corso dell'anno 2020, sono pervenuti n. 13 procedimenti contenziosi, a fronte di n. 18 definiti nello stesso periodo (di cui 16 con sentenza e 2 altrimenti), e n. 3 procedimenti di volontaria giurisdizione (di cui n. 2 definiti).

La pendenza complessiva, quindi, se riferita al periodo 1/7/2019-30/6/2020, resta sostanzialmente stabile, con leggera flessione (un solo procedimento in meno rispetto alla precedente pendenza).

Tuttavia, il saldo è ancor più favorevole, se si considera la scadenza del 31/12/2020, che evidenzia una più accentuata riduzione delle pendenze, attestatesi a n. 36 procedimenti. Il che è la risultante di un oggettivo decremento delle sopravvenienze rispetto a quelle (n. 27) del periodo precedente (2019), nonostante una modesta riduzione del numero di procedimenti definiti (n. 18 rispetto ai n. 23 procedimenti contenziosi del periodo precedente, mentre stabile [due] è risultato il numero di procedimenti di volontaria giurisdizione).

Il numero complessivo delle sentenze emesse, tuttavia, risulta sostanzialmente confermato (n. 18 nel 2019, e n. 16 nell'anno 2020).



Sulla leggera flessione di produttività complessiva della Sezione ha inciso indubbiamente il periodo di sospensione delle attività processuali, dovute all'emergenza COVID, che ha paralizzato il normale svolgimento dei processi provocandone lo slittamento quanto meno per il trimestre marzo-maggio 2020.

Non va poi trascurato il fatto che la materia trattata è ad alta specializzazione e richiede quindi un particolare e impegnativo studio delle cause da parte dei magistrati.

L'organico della Sezione Specializzata in Materia di Imprese si compone del Presidente della Corte, che la presiede, e da n. 6 consiglieri assegnati in secondo incarico, essendo ciascuno, in primo incarico, componente di altra Sezione Civile della Corte.

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 65 circ. tabelle, l'organico può essere ridotto di una unità, per complessivi cinque magistrati, oltre il Presidente della Sezione.

Così operando, è possibile liberare un ulteriore magistrato dal secondo incarico, senza che il lavoro della Sezione, per vero stabile, ne possa risentire¹⁴.

¹⁴ Al momento, tale posto di Consigliere della Sezione Imprese è vacante e, pertanto, in concreto, nessun esonero viene operato.

1.10. A MO' DI RIEPILOGO: INDICAZIONE SCHEMATICA DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALLA TABELLA PRECEDENTE.

In occasione dell'assemblea generale tenutasi in data 28 ottobre 2020, è stato dunque conseguito, all'unanimità dei presenti, l'accordo sul futuro assetto tabellare dell'Ufficio, nei seguenti termini:

- 1) assegnazione della materia "famiglia civile" alla prima sezione civile, in aggiunta alle materie già di sua competenza;
- 2) assegnazione dei tre giudici ausiliari attualmente in organico alla sezione "Minori-Famiglia" alla prima sezione civile, per la trattazione dei relativi procedimenti, ed in aggiunta ai giudici ausiliari già assegnati alla sezione stessa;
- 3) assegnazione della intera materia della "responsabilità extracontrattuale" e della materia "responsabilità professionale medica", gravante sulla seconda sezione civile, alla terza sezione civile;
- 4) diminuzione di un consigliere in organico alla prima sezione civile ed assegnazione dello stesso alla sezione minorile (civile e penale).

In termini di distribuzione del carico di lavoro tra le sezioni, come segue:

n. sezione	Carico iniziale	+ o -	Carico finale
prima	1.521,10	-552,60 (famiglia)	2.073,70
seconda	3.288,70	-454,30 (resp.prof.)	2.834,40
terza	2.088,20	+454,30(resp.prof.)	2.542,50

Il minor carico della prima sezione civile è giustificato dalle materie assegnate (fallimentare e famiglia), aventi carattere di urgenza, e rito speciale.

5) attribuzione alla sezione specializzata minorile soltanto delle impugnazioni avverso i provvedimenti emessi in primo grado dal Tribunale per i minorenni, con un organico sezionale formato dal Presidente di sezione, da un consigliere in pieno organico (ma in secondo incarico alla IV sezione penale), e da tre consiglieri, tutti in secondo incarico (ciascuno dei quali darà alla sezione un contributo in misura del 20%). Non è prevista l'assegnazione alla sezione minorile di giudici ausiliari, vista la materia trattata.



6) riduzione dell'organico della IV sezione penale, composta da un Presidente (in coassegnazione con la sezione minorile), un consigliere pure in coassegnazione con la sezione minorile (in ragione del 40%), e da tre consiglieri, di formazione penalistica e civilistica, in secondo incarico (in ragione del 20%), in ossequio a quanto disposto dall'art. 33 della legge 17 ottobre 2017, n. 161;

7) riduzione dell'organico della Sezione Specializzata in materia di Impresa di una unità. Complessivamente, dunque, la proposta tabellare comporta che nove magistrati della Corte vengano "liberati" dall'onere del doppio incarico.

Di conseguenza, anche per il prossimo triennio è necessario prevedere il doppio incarico al fine di coprire i posti di Presidente e Consigliere della Quarta Sezione Penale, sia pure con un ridimensionamento numerico (da sette a quattro unità in secondo incarico); di Consigliere della Sezione Minorenni, sia pure con notevole ridimensionamento del secondo incarico (da otto a tre unità); nonché al fine di coprire i posti di Consigliere *a latere* della I Sezione della Corte di Assise di Appello, e di Presidente e Consigliere *a latere* della II Sezione della Corte di Assise di Appello.

E' necessario mantenere il secondo incarico anche per i posti di componenti della Sezione Specializzata in materia di Impresa (sia pure con la riduzione di una unità), mentre le funzioni di Presidente di quella sezione sono svolte dal Presidente della Corte, il quale, tenendo conto della percentuale di esonero del 90%, consentita per i presidenti delle Corti di grandi dimensioni (art. 85 circ. tabelle), può confermare, in tutto o in parte, la delega al consigliere dott. Grillo, per la notevole esperienza dallo stesso ormai maturata, e per le indubbie capacità professionali acquisite nella materia.

Si tratta, tuttavia di un secondo incarico che, almeno per il momento, comporta un impegno lavorativo piuttosto limitato, per nulla paragonabile a quello oggi richiesto dalla partecipazione alla Quarta Sezione penale e all'attuale Sezione Minori e Famiglia.

In ultimo, va evidenziato che, dovendo la tabella fare riferimento alla pianta organica legale, occorre assegnare formalmente alle varie Sezioni gli otto consiglieri attribuiti alla Corte con il D.M. 14.9.2020. Essi sono assegnati uno per ogni sezione, civile (compreso il lavoro) e penale (compresa la IV sezione penale), fermo restando che, allorquando i posti saranno effettivamente coperti, si procederà mediante variazioni tabellari alla loro



effettiva assegnazione, nel rispetto delle esigenze organizzative contingenti, ed in conformità con le linee guida emergenti dalla presente tabella, e di cui al punto 12.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized, abstract shape.

1.11. L'ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI ALLE SEZIONI PENALI.

L'enorme carico lavorativo gravante su ciascun consigliere, effetto anche del secondo incarico, ha comportato, quale ulteriore conseguenza, la persistente vigenza, nel settore penale, dell'approccio generalista nell'attribuzione degli affari tra le varie sezioni.

Tale modalità consente infatti di assicurare l'equa distribuzione degli affari sul piano numerico, il caso provvedendo - in linea di massima - a perequare i carichi anche dal punto di vista della qualità, e del rilievo, degli affari via via assegnati. Esso evita poi il rischio che in determinate sezioni possa concentrarsi la cognizione di materie o di affari ritenuti particolarmente qualificanti, a discapito della qualità del lavoro di quanti siano assegnati alla cognizione di materie ritenute meno qualificanti.

Orbene, pur nella consapevolezza della condivisibilità di talune delle suddette ragioni, è tuttavia innegabile che la specializzazione nella trattazione degli affari costituisce uno dei principi guida nella organizzazione del lavoro giudiziario.

Infatti, la specializzazione consente la maggiore speditezza delle procedure e della decisione, perché fondata sul dato di esperienza; nonchè la maggiore qualità dei provvedimenti, implicando e presupponendo la conoscenza approfondita degli istituti di diritto sostanziale e processuali ordinariamente in applicazione nella sezione.

Essa rende la decisione maggiormente prevedibile, perché concentra la cognizione della materia tra un numero ridotto di magistrati, chiamati a non contraddirsi immotivatamente, e, per tale via, rende anche trasparente l'esercizio della giurisdizione.

Infine, e ciò è decisivo, essa è ritenuta il criterio ispiratore dell'organizzazione tabellare degli uffici dalla stessa circolare consiliare (cfr. artt. 56 ss.).

E' dunque importante che l'assemblea dei magistrati della Corte abbia aderito, all'unanimità, all'adozione del criterio della specializzazione nell'attribuzione degli affari alle varie sezioni penali.

Esigenze di perequazione, quantitative e qualitative, dei carichi implicano tuttavia che si faccia luogo, preliminarmente, alla valutazione del peso ponderale da attribuire a ciascuna materia o tipologia di affari.

A tali fini, seguendo le prescrizioni consiliari, è istituita un'apposita commissione composta dai consiglieri della Corte¹⁵.

All'esito dei lavori della Commissione, potrà procedersi all'assegnazione per materia degli affari, a simiglianza di quanto già accade per le sezioni civili.

¹⁵ La Commissione, per effetto del decreto n. 64 del 10.3.2021, è composta dai seguenti Magistrati: dott.ssa La Malfa, presidente, dott. Blattmann D'Amely, Fanizzi, Contento, Gozzo, Cavone, Caserta, componenti.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a long, sweeping horizontal stroke.

1.12. LE PROSPETTIVE.

La presente proposta tabellare rappresenta, dunque, non solo la prospettazione di ciò che è possibile oggi, ma anche la traccia verso cui l'organizzazione giudiziaria dovrà evolvere nell'immediato futuro, attraverso variazioni tabellari, allorquando sarà effettivamente aumentato l'organico della Corte, rendendolo maggiormente rispondente alla rinnovata pianta organica legale.

L'indirizzo essenziale è nel senso di implementare l'organico della IV Sezione penale, rendendolo proprio, stabile e numericamente parificato a quello delle restanti sezioni penali. Quando ciò sarà possibile, dovrà farsi luogo alla distribuzione degli affari tra le sezioni penali secondo criteri di specializzazione, per materie e per tipologie di affari, e di perequazione dei carichi. Infine, dovrà procedersi alla riduzione del doppio incarico anche con riguardo alla I e alla II Assise della Corte. In tal modo andranno assegnati i nuovi consiglieri di cui al D.M. 14.9.2020.

L'auspicabile selezione dei giudici ausiliari da destinare al settore penale dovrebbe completare il nuovo disegno. All'esito del quale, solo la sezione Minorenni, di necessità, sarà ancora sezione promiscua; mentre la materia della prevenzione, personale e reale, sarà oggetto di coassegnazione, ovvero, più plausibilmente, affidata ad un collegio specializzato in ambito sezionale (entrambi i moduli apparendo conformi alle prescrizioni consiliari).

Il fine precipuo ed evidente è quello di conseguire la specializzazione anche nel settore penale e, soprattutto di abbatterne l'arretrato patologico, che costituisce oggi la maggiore criticità dell'attività giurisdizionale dell'Ufficio, dedicando allo scopo ogni possibile risorsa, ma conservando nel contempo, nella misura possibile, quell'organizzazione che ha consentito sin qui, al settore civile, di conseguire risultati lusinghieri, nonostante le periodiche e frequenti scoperture di organico.



1.13. ULTERIORI MISURE.

In via generale, gli obiettivi della riduzione delle pendenze e della riconduzione a tempi ragionevoli della durata dei processi, in conformità alle prescrizioni della legge n. 89 del 2001, potranno essere raggiunti anche attraverso le seguenti vie:

1) Un ulteriore – sia pure lieve - incremento della produttività media dei magistrati della Corte, peraltro già molto elevata, previa una più esatta individuazione dei "*carichi di lavoro esigibili*" per ciascun Settore e/o Sezione, che tenga ovviamente conto della tipologia dei procedimenti e della consistenza dei ruoli, secondo le indicazioni contenute nell'ultimo programma di gestione e quelle che saranno fornite nei prossimi programmi, anche allo scopo di derogare eventualmente ai criteri predeterminati di assegnazione degli affari (ex artt. 174 ss. della Circolare). Ovviamente, la prospettiva deve confrontarsi con l'andamento della epidemia da Covid-19 e con la possibilità di operare da remoto, attraverso la piattaforma e gli applicativi ministeriali, oggi possibile in larga misura per il processo civile c.d. cartolare, ma decisamente più problematica per il processo penale.

2) una migliore e più razionale utilizzazione dei Giudici Ausiliari, al fine di permettere agli stessi di adeguare la produttività allo *standard* – per vero piuttosto elevato - fissato dalla normativa primaria (art. 68, co. 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98) e secondaria (art. 9, co. 2, della circolare consiliare P. n.17202 del 24 ottobre 2014), in base alla quale ciascun Giudice Ausiliario dovrebbe definire ogni anno almeno 90 procedimenti, mediante sentenze o provvedimenti equipollenti e decreti ingiuntivi in materia di equa riparazione, secondo il ragguaglio previsto dalla legge, per cui otto decreti ingiuntivi equivalgono ad una sentenza; ciò permetterà un più rapido smaltimento dell'arretrato e, al tempo stesso, consentirà ai giudici togati di occuparsi prevalentemente degli affari più recenti, utilizzando più intensamente lo strumento processuale del "filtro" in appello, ex art. 348 bis c.p.c., anche in funzione deflattiva. Occorre, tuttavia, che il C.S.M. abbia piena consapevolezza della stringente necessità degli uffici di utilizzare i giudici ausiliari, cui si deve in larga parte l'abbattimento dell'arretrato nel settore civili, conseguito in questi anni. E' pertanto indispensabile che si coprano i vuoti di pianta organica (oggi in Corte

mancono ben tre giudici ausiliari sui venti previsti, pari al 15% della pianta organica), dando luogo allo scorrimento della graduatoria di cui al decreto legge n. 69/2013, poi convertito nella legge n. 98/2017.

Ovviamente, sarebbe poi auspicabile la celere attivazione delle procedure di selezione dei giudici ausiliari destinati dal c.d. decreto Ristori all'abbattimento dell'arretrato penale in appello, nonostante l'intervento di Corte cost., 17 marzo 2021, n. 41.

3) la valorizzazione della “uniformità” e della “prevedibilità” delle decisioni, soddisfacendo, al tempo stesso, le esigenze di una maggiore trasparenza dell'attività giurisdizionale e di una più concreta attuazione dei principi di certezza del diritto e di uguaglianza tra gli utenti della giustizia, attraverso la creazione di schede tematiche aventi ad oggetto la giurisprudenza consolidata delle Sezioni, su questioni ricorrenti riconducibili alle materie alle stesse tabellarmente attribuite. In questa direzione, a partire dall'anno 2017, le Sezioni Civili e la Sezione Lavoro della Corte hanno adottato, a seguito di apposite riunioni ex art. 47^{quater} Ord. Giud., un progetto in linea con gli obiettivi sopra indicati, denominato “Prevedibilità delle decisioni” (esame della giurisprudenza e successiva redazione, a cura dei tirocinanti, di schede tematiche sulla giurisprudenza consolidata della sezione su materie e casistiche ricorrenti). Nell'ambito del progetto, vengono periodicamente redatte schede tematiche della giurisprudenza consolidata delle sezioni su materie e casistiche ricorrenti, approvate all'esito delle riunioni ex art. 47^{quater} Ord. Giud. e pubblicate sul sito <https://www.giustizia.bari.it/allegatisito/progettoprevedibilitadecisioni.pdf>. Il progetto, oltre a costituire occasione di approfondimento scientifico, di grande utilità anche per i giovani tirocinanti e gli specializzandi che compongono l'“Ufficio del Processo”, consente un migliore orientamento dei difensori sulle scelte processuali da coltivare (prima e durante il giudizio), ed incrementa le probabilità di successo di eventuali proposte conciliative ex art. 185 bis c.p.c.

4) Con decreto n. 567/18, è stato istituito l'Ufficio per il processo, di cui all'art. 16 *octies* del D.L. n.179/12, convertito con mod. dalla legge n. 221/12, introdotto dall'art. 50 del D.L. n.90/14, convertito con modificazioni dalla legge n.114/14, ed attuato dal D.M.

1.10.2015, struttura per la Corte ancora facoltativa, a supporto di ciascuna sezione o di singoli magistrati.

Non c'è dubbio che l'attuazione di buone prassi, quali la celebrazione di udienze monotematiche con un numero di processi superiore (in media 30 processi), l'individuazione di procedimenti definibili ai sensi dell'art. 131 bis c.p., l'individuazione di processi i cui motivi di appello riguardano solo la determinazione della pena o con appelli inammissibili per genericità dei motivi, in uno con la formazione dell'ufficio del processo, in conformità con le "Linee guida" indicate dal C.S.M., hanno consentito, nel corso dello scorso anno, e prima della pandemia da Covid-19, di conseguire i risultati che emergono chiaramente dai dati statistici, primo fra tutti la definizione, da parte di tutte le sezioni, di un numero di procedimenti superiore ai sopravvenuti, andando così ad incidere - sia pure parzialmente - sulla riduzione dell'arretrato, e dando una più rapida ed efficace risposta di giustizia.

E tuttavia, le persistenti gravi carenze di organico del personale amministrativo e l'impossibilità di coinvolgere alcune figure professionali (quali il funzionario o l'assistente informatico e il funzionario o l'assistente statistico) nell'ambito dell'ufficio del processo, ne condizionano pesantemente la funzionalità. In realtà, l'ufficio del processo abbisogna non tanto di essere affidato all'utilizzo saltuario di stagisti e di tirocinanti, quanto - piuttosto - di prendere vita definitiva mediante l'assunzione (a tempo indeterminato) di figure professionali di assistenti del giudice, come accade in tutti i Paesi più avanzati del mondo occidentale, sì da porre fine allo "stato di abbandono" in cui versa il giudice, privo di uno *staff* qualificato e stabile di collaboratori.

5) L'ufficio ha poi bisogno di architetti, di ingegneri, di figure esperte nella materia degli appalti pubblici, di tecnici di vario genere, perché il decreto che, nel 2006, stabiliva l'istituzione delle direzioni generali regionali del Ministero della Giustizia, non è mai stato attuato, ma le relative competenze, per il tramite di meri provvedimenti amministrativi, in buona parte sono state affidate ai Capi degli uffici apicali; e poichè da quando, nel 2015, il Ministero della Giustizia è subentrato ai Comuni nelle spese di

funzionamento degli uffici giudiziari, la direzione dell'ufficio giudiziario richiede competenze, contabili e contrattuali, del tutto estranee alla giurisdizione.

6) Con i Decreti nn. 568/18 e 569/18 sono state istituite le cc.dd. sezioni spoglio, rispettivamente nel settore civile e nel settore penale.

Nel penale, lo spoglio preventivo si traduce nell'adozione del modello organizzativo dell'esame preliminare delle impugnazioni, a cura del Presidente di Sezione e del Consigliere anziano, i quali valutano il grado di complessità delle questioni giuridiche poste dalla sentenza di primo grado e dei motivi di impugnazione, funzionale ad una razionale formazione dei ruoli, ad un'equa distribuzione degli affari tra i magistrati e al rispetto dei carichi esigibili; procedono al calcolo dei termini di prescrizione del reato, nonché al computo della data di scadenza dei termini di fase della custodia cautelare; selezionano i processi e le questioni seriali che possono essere oggetto di udienze monotematiche; in generale alla pianificazione del lavoro mediante una razionale calendarizzazione dei processi che consente di avere una cognizione dei tempi di fissazione e di smaltimento, nonché di individuare i processi più risalenti al fine di garantirne la ragionevole durata. All'esito dell'esame preliminare, il Presidente della Sezione adotta i provvedimenti organizzativi necessari per il prosieguo dell'*iter* procedimentale più opportuno da riservare alla causa.

Nel civile, lo spoglio preliminare è affidato a ciascun magistrato assegnatario del procedimento, designato quale relatore, il quale deve esaminare la causa di nuova iscrizione ed effettuare una classificazione valutativa del procedimento che potrà essere di preferenzialità, di "ordinarietà, ovvero di "filtro". Più in particolare, per le sopravvenienze, l'esame preliminare mira alla formazione razionale dei ruoli d'udienza; alla individuazione delle cause che presentino indici di mediabilità ai sensi dell'art. 5, co. II, d.lgs. n. 28/2010, come novellato dal D.L. n. 69/2013, conv. nella L. n. 98/2013; alla selezione di questioni giuridiche omogenee, al fine di tenere udienze monotematiche ed in vista della migliore conoscibilità, stabilità e prevedibilità degli orientamenti giurisprudenziali; alla individuazione di problematiche giuridiche nuove conseguenti a modifiche normative o a decisioni degli organi di giustizia sovranazionali, in vista della consapevole elaborazione giurisprudenziale; alla individuazione delle ipotesi di

inammissibilità e improcedibilità degli appelli; alla individuazione dei processi che, per il loro rilievo o per la loro risonanza, impongano particolari misure organizzative; alla individuazione di quant'altro sia necessario a fini deflattivi e di una migliore risposta di giustizia.

Si tratta di modelli culturali, prima ancora che organizzativi, il cui utilizzo, se incentivato, è in grado di fornire nel futuro frutti considerevoli, in funzione della rapidità della risposta giudiziaria e della razionalità dell'agire dell'amministrazione giudiziaria.

7) Se non interverranno tempestivamente i previsti ampliamenti dell'organico sarà necessario - anche per il periodo a venire - operare delle scelte nella trattazione dei processi, che dovranno necessariamente privilegiare la fissazione dei procedimenti relativi ai delitti di maggiore gravità, nel rispetto dei criteri di priorità sanciti dall'art 132 bis. disp. att. c.p.p.

Ovviamente, le priorità legali non esauriscono il catalogo delle priorità possibili. In particolare, nelle riunioni organizzative tra i Presidenti di sezione, è emersa la necessità di tenere presente, nella fissazione dei processi, anche il particolare contesto territoriale (caratterizzato da una sempre più agguerrita criminalità organizzata, soprattutto nella provincia di Foggia e nella BAT), nonché l'impatto che alcuni reati possono avere sulla popolazione, e la necessaria tutela degli interessi collettivi. Di qui, l'individuazione di altre ipotesi di priorità che hanno portato a privilegiare la fissazione prioritaria dei processi: per reati tributari non rientranti *quoad poenam* in quelli prioritari *ex lege*; per reati ambientali e urbanistici non rientranti *quoad poenam* in quelli prioritari *ex lege*; per delitti contro la P.A. non rientranti *quoad poenam* in quelli prioritari *ex lege*; per evasione, per il rilievo che il reato può avere ai fini dell'applicazione di misure cautelari nell'ambito di altri processi; per delitti ex art. 570 c.p. o 12 sexies legge n. 898/1970 (legge divorzio) in caso di violazione degli obblighi, apprezzabile per entità (omissione totale o significativa) e durata di tempo (plurimensile); per sottrazione di minori; per lesioni colpose derivanti da colpa professionale; per contravvenzioni in tema di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o sull'igiene dei lavoro; per le contravvenzioni ex artt. 186 e 187 Cod. Stradale, limitatamente, per i primi, alla previsione di cui alla lettera c) e al comma 2 bis, nonché per il reato di cui

all'art. 189 Codice della Strada; per reati contro il patrimonio, aggravati dall'art 61, n. 7, c.p.; riguardanti magistrati ex art. 11 c.p.p. o pubblici funzionari in qualità di imputati; in cui sia ancora in atto una misura cautelare reale; le opposizioni a decreti penali di condanna. A questi vanno aggiunte due ulteriori tipologie di procedimenti che vengono fissati con priorità: quelli provenienti dalla Corte di Cassazione a seguito di annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte; e i procedimenti caratterizzati da oggettiva e motivata ragione di urgenza, anche segnalata dalle parti, inclusi quelli per i quali sia imminente la prescrizione (entro 1 anno), con esclusione di quelli relativi a reati la cui prescrizione si compie entro i 3 mesi.

Si tratta di scelte che mirano a tutelare la qualità della risposta giudiziaria, piuttosto che il mero criterio cronologico, della definizione dei procedimenti ultrabiennali.

8) Sempre relativamente al settore penale e, ad integrazione di quanto in precedenza rilevato, per quanto concerne il tema delle prescrizioni, possono essere confermati i provvedimenti organizzativi adottati con il decreto presidenziale n. 722/2008 e, soprattutto, i criteri condivisi mediante la sottoscrizione del protocollo di intesa intervenuto tra la Corte di Appello e la Procura Generale, finalizzato ad assicurare la definizione dei procedimenti a trattazione prioritaria e la rapida trattazione dei processi, per i quali è prevedibile la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione.

In proposito, merita di esser segnalato lo sforzo di tutte le sezioni penali, volto ad eliminare la gran parte dei procedimenti relativi a reati estinti e formalmente ancora pendenti, mercè l'emanazione, nell'anno 2019, di oltre 4.500 pronunzie di intervenuta prescrizione del reato.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a horizontal stroke and a vertical stroke that loops back up to the top of the 'A'.

1.14. L'INFORMATIZZAZIONE DELL'UFFICIO.

Va evidenziato come l'Ufficio abbia raggiunto un buon livello di informatizzazione. In particolare, lo stato di attuazione del processo civile telematico in Corte era ormai da tempo giunto ad un livello soddisfacente, caratterizzato dalla netta prevalenza del ricorso allo strumento telematico per il deposito di atti e di provvedimenti giudiziari. Con l'introduzione della normativa emergenziale, la prevalenza si è fatta omogeneità.

Nel pregevole intento di coordinare il recepimento, da parte degli uffici giudiziari, di modelli di svolgimento dell'udienza nuovi e passibili di molteplici attuazioni, il C.S.M. ha invitato i magistrati a disporre il differimento dell'udienza con provvedimento telematico e non cartaceo, utilizzando i modelli di differimento predisposti dalla STO e disponibili sulla rete intranet del CSM nell'area dedicata all'emergenza Covid 19, eventualmente avvalendosi dei Magrif per la realizzazione o importazione in consolle del modello e del profilo corretto (Delibere dell'11.3.2020 e del 26.3.2020), ed i dirigenti ad incentivare il deposito in via telematica delle istanze delle parti e la trattazione in via telematica delle stesse da parte dei magistrati.

Questi inviti sono stati integralmente recepiti dalla Corte d'Appello barese. Con decreto del 13.3.20, è stato disposto che: i rinvii dei procedimenti civili fossero "effettuati, ove possibile, con provvedimento telematico, utilizzando la modulistica da importare in consolle" elaborata dal C.S.M.; le udienze collegiali relative agli affari "urgenti", insuscettibili di sospensione ai sensi dell'art. 83, co. 3, d.l. n. 18/20, si svolgessero mediante deposito telematico di note scritte, cui avrebbe fatto seguito il provvedimento del collegio, da adottarsi "fuori udienza", o, in alternativa, previo assenso dei difensori, mediante collegamenti da remoto, attraverso gli applicativi indicati dalla D.GS.IA. Con successivo decreto n. 282 del 30.4.2020, le misure organizzative relative allo svolgimento dell'attività giudiziaria già adottate per gli affari urgenti sono state estese anche alle altre cause, ove mature per la decisione, e sono stati fissati i passaggi fondamentali del nuovo, eccezionale, rito emergenziale della trattazione scritta. Si è altresì data applicazione all'indicazione - contenuta nelle delibere del CSM - relativa allo svolgimento delle camere di consiglio, anche ove non immediatamente successive alle udienze ed anche se precedute dal deposito di scritti



difensivi, mediante l'utilizzazione dell'applicativo 'Microsoft Teams', fermo il rispetto della segretezza della camera di consiglio.

Lo strumento informatico è diventato in poco tempo la via più sicura dal punto di vista del contenimento del rischio epidemiologico per continuare a rendere il servizio giustizia, che in Corte d'Appello, salva la "fase I", caratterizzata dal rinvio delle cause e dalla sospensione dei termini (ex art. 83, commi 1 e 2, d.l. 18/20, con le eccezioni di cui al comma 3), non ha subito rallentamenti, avvicinandosi il più possibile agli obiettivi prefissati ad inizio anno. In conclusione, quindi, la trattazione delle cause in Corte è quasi esclusivamente affidata al processo telematico, salvo un numero ridottissimo di cause in presenza (discussioni orali o prove testimoniali), con un indubbio vantaggio sia in termini di contenimento del rischio di contagio sia di maggior speditezza delle attività processuali, che, svolte in forma cartolare, hanno recuperato la dignità loro propria (si pensi alla verbalizzazione della precisazione delle conclusioni).

La cd. "dematerializzazione del processo" resta, tuttavia, incompleta, essendo la digitalizzazione dei fascicoli ancora parziale, anche per la posizione assunta dall'Avvocatura.

Tutti i consiglieri della Corte del settore civile possiedono un pc portatile, mentre è necessario dotare l'aula d'udienza civile del quarto piano di un p.c. per la consultazione immediata dei fascicoli, onde verificare - ad esempio - notifiche telematiche, esito di comunicazioni ai c.t.u., procure alle liti, rinunce agli atti, ecc...

Quanto al settore penale, serve un potenziamento delle dotazioni informatiche di tutte le camere di consiglio delle sezioni penali, che vanno attrezzate con postazioni di p.c. nuovi, muniti di programmi aggiornati, e di stampanti multifunzione. Occorre poi trovare una immediata soluzione al problema della mancata installazione, in tutte le aule penali della Corte, di impianti per le videoconferenze, posto che solo una è l'aula attualmente munita di tale dotazione e questa situazione genera molti problemi per l'organizzazione e la gestione delle udienze delle sezioni penali.

Un collegamento diretto dei magistrati al S.I.C., per accedere ai dati del casellario giudiziale, e al D.A.P., per la verifica delle posizioni giuridiche dei detenuti, potrebbe

alleggerire il lavoro delle cancellerie e consentire una più veloce acquisizione di tali flussi di informazioni.

Occorrerebbe potenziare il numero di operatori impegnati nell'assistenza tecnica locale, per l'obiettivo difficoltà, riscontrata dagli stessi, di evadere in tempi rapidi le numerose richieste di intervento dei magistrati.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a long, sweeping horizontal stroke that extends to the right.

1.15. IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI.

Le ultime tabelle organiche nazionali del personale sono quelle pubblicate sul BU del 31 luglio 2015 sulle quali si sono succedute diverse variazioni, prima con l'inserimento dei funzionari ed assistenti tecnici con DM 9/11/2017, poi con l'aumento degli assistenti giudiziari con DM 14/2/2018 e da ultimo col DM del 20/7/2020 con le diminuzioni dei conducenti ed i contestuali ulteriori aumenti dei posti di assistenti. Fortunata occasione si è rivelato il concorso a 800 posti di assistente, lievitati a ben 4.915.

La attuale *pianta organica del personale amministrativo* di questa Corte consta di 119 unità (con le figure professionali di cui all'art.12).

La situazione dell'organico del personale amministrativo, alla data del 30/9/2020, registrava una percentuale di scopertura giuridica del 28%, ed una scopertura effettiva (causa distacchi, malattie, congedi straordinari, aspettative, ecc.) pari al 30,5%. La previsione per il prossimo biennio deve includere, oltre ai pensionamenti per anzianità già previsti, gli esodi per pensionamento da c.d. "Quota 100", che non sono numericamente prevedibili.

La pianta organica del personale amministrativo ha subito nel 2018 delle modifiche nella parte riguardante i profili tecnici, resisi particolarmente necessari nel nuovo scenario determinatosi dopo la legge n. 190/2014, che ha disposto il trasferimento al Ministero della Giustizia delle spese obbligatorie di cui all'art. 1 della legge 14/4/1941, n. 392 prima gestite dai Comuni. Tuttavia, a fronte di tale potenziamento, non vi è stata l'effettiva integrale copertura dei posti, per cui il bisogno è rimasto insoddisfatto.

Nella Corte, attualmente, il personale amministrativo in effettivo servizio (in totale di n. 106 unità) è così distribuito:

n. 18 risorse, pari al 17% del personale, è impiegato nell' Area Amministrativa per uffici strategici per l'organizzazione dell'ufficio quali la segreteria della Presidenza e della Dirigenza, la Segreteria del Consiglio Giudiziario, l'Ufficio Magistrati Togati, l'ufficio protocollo, l'ufficio Tecnico, i Servizi Legali.

n. 23 risorse pari al 22%, in attività amministrativo-contabili, le quali hanno ampio rilievo, rivestendo la Corte, nell'ambito del distretto, il ruolo di vertice amministrativo-

contabile, in relazione agli uffici giudicanti incardinati nel territorio di competenza. In tale area sono associati anche altri servizi di contabilità e di amministrazione varia: l'Ufficio statistiche, il Servizio Archivio e il Servizio Consegnatario Economo e Biblioteca.

n. 23 risorse, pari al il 22%, del personale è impiegato a supporto dell'attività giurisdizionale civile nelle cancellerie e servizi civili;

n. 40 risorse, pari al il 38% del personale, è impiegato a supporto dell'attività giurisdizionale penale, nelle cancellerie e servizi penali;

n. 2 risorse, pari al 1,8%, assegnato al servizio centralino.

Appare evidente la sofferenza in cui versa l'Area Amministrativa che assomma tutte le attività di amministrazione che fanno capo alla Corte di Appello a servizio della giurisdizione e della sua stessa organizzazione nel distretto, comprese quelle inerenti il Consiglio Giudiziario e quelle della gestione delle strutture giudiziarie, attività queste ultime che hanno subito una complessità sempre maggiore e un incremento notevole a seguito della riforma introdotta con L. n. 190/14. Nel disegno iniziale di quella legge, era prevista un'organizzazione per la gestione delle spese imperniata nelle Direzioni Generali Interregionali. Tuttavia, nel concreto divenire delle cose, le direzioni non sono state istituite e le Corti di appello hanno assunto, attraverso l'istituto della delega, cui è ricorsa la Direzione Generale Risorse e Tecnologie, la funzione di centro per la gestione delle spese di funzionamento sul territorio distrettuale, con l'accollo di un considerevole carico di lavoro.

L'apparato amministrativo, nel suo complesso, è oggi al massimo del rendimento e supporta con difficoltà il livello ordinario del servizio, sia nel settore civile sia in quello penale.

La situazione delle cancellerie civili, a causa della insufficienza del personale, che riguarda sia i profili professionali più bassi che quelli di livello più elevato, è ormai da tempo al limite minimo della gestibilità quotidiana ed è divenuta gravissima per il sopraggiungere di un numero impressionante di ricorsi *ex lege* Pinto, sia per l'aggiungersi dei venti Giudici ausiliari assegnati alla Corte.

Assai critica è la situazione della complessa attività di recupero dei contributi unificati



non versati o versati in misura irregolare, nonché delle operazioni di prenotazione a debito, conseguenti all'ammissione dei non abbienti al patrocinio a spese dello Stato.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke and a diagonal stroke extending to the right.

1.16. UNA CONCLUSIONE (PROVVISORIA).

Conformemente a quanto già previsto dalle vigenti tabelle, con le variazioni fino ad oggi apportate, restano in larga parte immutati – salvo le modifiche proposte con riferimento alla Sezione Famiglia e Minori, e alla IV Sezione Penale – l'attuale ripartizione dell'ufficio in sezioni (con le materie di rispettiva competenza) e i criteri di formazione dei collegi giudicanti, di sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito, nonché i criteri predeterminati ed oggettivi per l'assegnazione degli affari (salvo quanto si dirà in sede tabellare) e i giorni di udienza, a parte l'incremento di una udienze di calendario, a tenersi mensilmente, per la Prima Sezione Civile, in conseguenza dell'attribuzione della materia della famiglia; e il raddoppio delle udienze penali, con il dimezzamento di quelle civili, per la Sezione Minorenni, rispetto a quanto previsto per la sezione Famiglia e minori dalle scorse tabelle.

Tenuto conto del numero di Presidenti di Sezione previsto in organico (numero inferiore a quello delle sezioni), di regola (ove non ostino esigenze di servizio), il Primo Presidente è destinato anche a presiedere la Sezione Specializzata in materia di Imprese, con facoltà di delegare in tutto o in parte al dott. Grillo la funzione di presiederne il Collegio, fermo il rispetto del limite di esonero previsto per i presidenti delle Corti di grandi dimensioni, in concreto individuato in misura del 90%; quello della Terza Sezione Civile a presiedere la Sezione specializzata agraria; e quello della Sezione Minorile a presiedere la Quarta Sezione penale.

Per la formazione dei collegi, si sono dettati criteri adeguati anche a fare fronte alle frequenti situazioni di scopertura dei posti e alle situazioni di doppio incarico dei componenti togati delle sezioni penali, agli esoneri, ecc...

Resta, comunque, fermo il duplice obiettivo di perequare l'impegno di lavoro dei componenti con il doppio incarico, di limitare lo svolgimento delle funzioni in secondo incarico ad una sola volta al mese e di fissare, per ciascun componente, giorni di udienza compatibili con quelli stabiliti con la formazione dei collegi delle sezioni ordinarie.

Di regola, i giudici addetti alle sezioni penali partecipano a n. 8 udienze mensili (comprese quelle del secondo incarico), oltre eventuali udienze straordinarie o eventuali

supplenze; quelli addetti alle sezioni civili con un secondo incarico partecipano, di regola, a n. 5 udienze (comprese quelle del secondo incarico), oltre eventuali udienze straordinarie o supplenze.

In ogni caso tutti i magistrati sono disponibili (anche oltre i giorni di udienza ordinaria) per soddisfare le molteplici esigenze di servizio inerenti sia all'attività giudiziaria che all'attività amministrativa della Corte.

Per quanto riguarda lo squilibrio sopra evidenziato tra le sopravvenienze delle varie sezioni, si conferma la possibilità di porvi rimedio, nel prossimo triennio, oltre che con opportuni provvedimenti di supplenza, disponendo - con provvedimenti motivati - il riequilibrio dei carichi.

Allo stato, sembra opportuno confermare la previsione tabellare introdotta con decreto n. 90 del 10.3.2016, che ha disposto l'assegnazione alle tre sezioni civili, in parti uguali, delle cause per l'equa riparazione della eccessiva durata del processo, e tanto in deroga alla prescrizione dettata dall'art. 80 della nuova circolare, secondo la quale detti procedimenti andrebbero trattati *“preferibilmente, presso un'unica sezione o dai medesimi collegi”*. Invero, nessuna delle tre sezioni è in grado, da sola, di sostenere un sovraccarico del ruolo di così tanti procedimenti per anno.

Nell'ambito di ogni sezione sono previste (con una cadenza almeno bimestrale) riunioni periodiche ai fini di cui all'art. 47 *quater* O.G. e all'art. 97 della vigente Circolare, con l'onere del Presidente di Sezione (o del consigliere anziano) di rendere note ai magistrati interessati le eventuali pronunce di annullamento della Suprema Corte.

Per i Presidenti di Sezione che svolgano l'incarico di Coordinatore delle sezioni, civili o penali, in conformità con quanto previsto dall'art. 91 della circ. tabellare, è previsto che usufruiscano di un esonero aggiuntivo nella misura del 10%, in considerazione della circostanza che l'attività di collaborazione con la direzione dell'ufficio rappresenta un incarico particolarmente gravoso.



2 IL PROGETTO TABELLARE

La proposta recepisce tutte le innovazioni legislative e direttive date dallo stesso C.S.M. con le delibere consiliari concernenti la Corte di Appello di Bari, nonché le variazioni tabellari intervenute dopo l'approvazione delle tabelle per il triennio 2017-2019 e precisamente:

Decreto n.393/17: Assegnazione dr. Adolfo Blattmann D'Amelj e dr. Vito Fanizzi alla 3[^] sezione penale. Assegnazione dr. Lorenzo Gadaleta alla 2[^] sezione penale. Tramutamento del dr. Matteo Sansone dalla 3[^] alla 2[^] sezione civile.

Decreto n.402/17: Revoca assegnazione dr. Alessandro Messina alla sezione famiglia e minori.

Decreto n.407/17: Assegnazione dr.ssa Celeste Calvanese alla 3[^] sezione penale. Tramutamento dr. Michele Principe dalla 3[^] sezione penale alla 3[^] sezione civile.

Decreto n.417/17: Dr. Egiziano Di Leo. Nomina a Presidente vicario.

Decreto n.419/17: Revoca assegnazione dr. Luciano Guaglione alla sezione famiglia e minori.

Decreto n.433/17: Assegnazione –in secondo incarico- della dr.ssa Celeste Calvanese e del dr. Adolfo Blattmann D'Amelj alla sezione famiglia e minori.

Decreto n.436/17: Dr.ssa Maria Mitola. Nomina a Segretario Generale.

Decreto n.439/17: Deleghe al Presidente vicario.

Decreto n.453/17: Assegnazione –in secondo incarico- del dr. Lorenzo Gadaleta alla 1[^] Corte assise appello.

Decreto n.517/17: Collegi 3[^] sezione civile.

Decreto n.533/17: Assegnazione dr. Filippo Labellarte alla 4[^] sezione penale e alla sezione famiglia e minori. Assegnazione dr.ssa Francesca La Malfa alla 1[^] sezione penale.

Decreto n.537/17: Assegnazione –in secondo incarico- del dr. Vittorio Gaeta e del dr. Vito Fanizzi alla 4[^] sezione penale.

Decreto n.17/18: Aumento organico 2[^] sezione penale.



Decreto n.183/18: Assegnazione dr.ssa Alessandra Piliago alla 1[^] sezione civile.
Assegnazione dr. Roberto Oliveri del Castillo alla 2[^] sezione penale.

Decreto n.199/18: Assegnazione giudici ausiliari.

Decreto n.202/18: Assegnazione giudici ausiliari – parziale modifica.

Decreto n.206/18: Assegnazione –in secondo incarico- della dr.ssa Alessandra Piliago e del dr. Roberto Oliveri del Castillo alla 4[^] sezione penale.

Decreto n.214/18: Dr. Lorenzo Gadaleta. Riduzione trattazione procedimenti presso 1[^] Corte assise appello.

Decreto n.265/18: Riallineamento materie.

Decreto n.268/18: Supplenza giudici ausiliari.

Decreto n.272/18 Criteri di sostituzione magistrato.

Decreto n.304/18: Proroga periodo tirocinio giudice ausiliare dr. Lauro.

Decreto n.305/18: Assegnazione della dr.ssa Lucia De Palo alla 1[^] sezione penale.

Decreto n.309/18: Revoca decreto n.268/2018.

Decreto n.359/18: Proroga periodo tirocinio giudici ausiliari dr. D'Ambrosio. Coretti, Caliandro.

Decreto n.381/18: Assegnazione della dr.ssa Paola Barracchia alla 3[^] sezione civile.
Tramutamento del dr. Salvatore Grillo dalla 2[^] alla 1[^] sezione civile.

Decreto n.394/18: Assegnazione della dr.ssa Carmela Romano alla 2[^] sezione civile.

Decreto n.401/18: Esonero parziale dal lavoro della dr.ssa Lucia De Palo.

Decreto n.402/18: Assegnazione del dr. Giovanni Mattencini alla 3[^] sezione penale.

Decreto n.439/18: Esplicitazione deleghe al Coordinatore settore penale.

Decreto n.445/18: Assegnazione –in secondo incarico- dei dr. Eustacchio Cafaro e Francesco Zecchillo alla 1[^] e 2[^] Corte assise appello.

Decreto n.461/18: Criteri designazione sezione.

Decreto n.467/18: Revoca decreto n.445/2018.

Decreto n.483/18: Assegnazione giudice ausiliare dr. Capasso.

Decreto n.493/18: Dr.ssa Anna Maria R. Polemio. Nomina coordinatore tirocini settore penale.

Decreto n.535/18: Supplenza del dr. Giovanni Mattencini alla 2[^] Corte assise appello.



Decreto n.537/18: Dr.ssa Francesca La Malfa. Supplenza in qualità di coordinatore settore penale.

Decreto n.567/18: Istituzione Ufficio per il processo.

Decreto n.568/18: Istituzione sezioni spoglio civile.

Decreto n.569/18: Istituzione sezioni spoglio penale.

Decreto n.575/18: Assegnazione dr.ssa Maria M. Valente alla 1[^] sezione penale.

Decreto n.32/19: Modifica giornate dedicate alla formazione.

Decreto n.48/19: Assegnazione dr. Francesco Caso alla 1[^] sezione penale.

Decreto n.73/19: Assegnazione –in secondo incarico- dei dr. Francesco Zecchillo e Ornella Gozzo alla 1[^] e 2[^] Corte assise appello.

Decreto n.74/19: Assegnazione provvisoria del dr. Raffaele Di Venosa alla 3[^] sezione penale.

Decreto n.91/19: Revoca assegnazione dr. Matteo Sansone alla 2[^] Corte assise appello.

Decreto n.92/19: Assegnazione –in secondo incarico- della dr.ssa Carmela Romano alla 4[^] sezione penale.

Decreto n.99/19: Assegnazione –in secondo incarico- della dr.ssa Paola Barracchia alla 4[^] sezione penale con revoca per la dr.ssa Carmela Romano.

Decreto n.100/19: Assegnazione del dr. Gabriele Protomastro alla 1[^] Corte di Assise di Appello.

Decreto n.122/19: Assegnazione del dr. Raffaele Di Venosa alla 2[^] sezione penale.

Decreto n.139/19: Revoca assegnazione dr.ssa Maria Iacovone alla 2[^] Corte assise appello.

Decreto n.158/19: Assegnazione –in secondo incarico- della dr.ssa Antonella Triggiani alla 2[^] Corte assise appello.

Decreto n.176/19: Assegnazione –in secondo incarico- del dr. Eustacchio Cafaro alla 2[^] Corte assise appello.

Decreto n.177/19: Assegnazione –in secondo incarico- del dr. Vito Fanizzi alla 2[^] Corte assise appello e del dr. Francesco Caso alla sezione famiglia e minori.

Decreto n.308/19: Aumento organico 1[^] sezione civile.

Decreto n.412/19: Variazione giorno di udienza della 2[^] Corte di Assise di Appello.



Decreto n.417/19: Riduzione udienze dr.ssa Lucia De Palo.

Decreto n.425/19: Assegnazione –in secondo incarico- del dr. Matteo Sansone alla 4[^] sezione penale.

Decreto n.427/19: Esonero parziale dal lavoro della dr.ssa Beatrice Notarnicola.

Decreto n.480/19: Dr. Nicola Morgese e Anna Perrelli, nomina a RAM.

Decreto n.501/19: Revoca Assegnazione del dr. Matteo Sansone alla 4[^] sezione penale.

Decreto n.502/19: Tramutamento dr. Valentino Lenoci dalla 3[^] alla 1[^] sezione civile.

Tramutamento dr. Francesco Zecchillo dalla 1[^] alla 3[^] sezione penale.

Decreto n.511/19: Assegnazione provvisoria del dr. Antonello Vitale alla 3[^] sezione civile. Assegnazione provvisoria della dr.ssa Angela Schiralli alla 1[^] sezione penale.

Decreto n.521/19: Assegnazione del dr. Antonello Vitale alla 3[^] sezione civile. Assegnazione della dr.ssa Angela Schiralli alla 1[^] sezione penale.

Decreto n.541/19: Dr.ssa Carmela Romano e dr. Lorenzo Gadaleta, nomina a Magrif.

Decreto n.654/19: Assegnazione –in secondo incarico- della dr.ssa Anna Maria R. Polemio alla 1[^] Corte assise appello e del dr. Antonello Vitale alla 4[^] sezione penale.

Decreto n.6/20: Assegnazione –in secondo incarico- della dr.ssa Angela Schiralli alla sezione famiglia e minori.

Decreto n.242/20: Assegnazione della dr.ssa Maria Mitola alla 1[^] sezione civile.

Decreto n.251/20: Dr.ssa Francesca La Malfa. Nomina a supplente coordinatore settore penale.

Decreto n.279/20: Assegnazione provvisoria del dr. Luciano Guaglione alla 1[^] sezione civile.

Decreto n.281/20: Assegnazione del dr. Filippo Labellarte alla 2[^] sezione civile.

Decreto n.302/20: Assegnazione della dr.ssa Loredana Colella alla 1[^] sezione civile.

Decreto n.303/20: Assegnazione provvisoria del dr. Luciano Guaglione alla 2[^] sezione civile.

Decreto n.334/20: Assegnazione ricorsi ex art.170 T.U. spese di giustizia settore civile.

Decreto n.338/20: Assegnazione della dr.ssa Marina De Robertis alla 1[^] sezione penale.

Decreto n.339/20: Assegnazione definitiva del dr. Luciano Guaglione alla 2[^] sezione civile.

Decreto n.375/20: Dr. Michele Ancona. Nomina a coordinatore settore civile.

Decreto n.376/20: Assegnazione –in secondo incarico- della dr.ssa Marina De Robertis alla sezione famiglia e minori.

Decreto n.377/20: Dr. Egiziano Di Leo. Conferma nomina a Presidente vicario.

Decreto n.383/20: Dr.ssa Francesca La Malfa. Nomina a coordinatore settore penale.

Decreto n.655/20: Dr.ssa Francesca La Malfa. Nomina a Presidente vicario.

Decreto n.656/20: Esecutività assegnazione del dr. Filippo Labellarte alla 2[^] sezione civile.

Decreto n.5/21: Assegnazione provvisoria –in secondo incarico- del dr. Filippo Labellarte alla 4[^] sezione penale e della dr.ssa Maria Mitola alla sezione famiglia e minori.

Decreto n.14/21: Assegnazione dr. Francesco Cavone e dr.ssa Maria G. Caserta alla 2[^] sezione penale. Assegnazione dr. Oronzo Putignano alla 1[^] sezione civile. Tramutamento del dr. Vittorio Gaeta dalla 1[^] alla 3[^] sezione civile. Tramutamento del dr. Francesco M. Rizzi dalla 2[^] alla 3[^] sezione penale.

Decreto n.27/21: Esonero parziale dal lavoro della dr.ssa Valeria Spagnoletti.

Decreto n.28/21: Esonero parziale dal lavoro della dr.ssa Maria G. Deceglie e del dr. Michele Prencipe.

Decreto n.39/21: Criteri di sostituzione dei magistrati della Corte di assise di appello.

Decreto n. 44/21: revoca della dr.ssa P. Barracchia dalle funzioni di consigliere della IV sezione penale.

Decreto n. 48/21: disposizioni su esecutività decreto n. 14/21.

Decreto n. 57/21: revoca assegnazione dr. Rizzi a Sezione Famiglia e Minori.

Decreto n. 65/21: assegnazione Magistrati a Sezione Famiglia e IV penale-Misure di Prevenzione.



PARTE I
LA STRUTTURA DELLA CORTE

2.1 ELENCO DEI MAGISTRATI DELLA CORTE D'APPELLO

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PERCENTUALE DI ESONERO E MOTIVAZIONE	DATA INGRESSO IN SEZIONE	DATA SCADENZA DECENNIO
ANCONA Michele Vincenzo	Presidente di sezione	30% per incarico di Presidente di Sezione 10% per incarico di Coordinatore Civile	12.5.2016: III Sezione Civile e Agraria	
ARIOLA Luca	Consigliere		10.1.2019: Sezione Lavoro	
BARRACCHIA Paola	Consigliere		5.11.2018: III Sezione Civile	4.11.2028: III Sezione Civile
BLATTMANN D'AMELY Adolfo	Consigliere		7.9.2017: III Sezione Penale	6.9.2027: III Sezione Penale
CAFARO Eustacchio	Consigliere		24.5.2010: II Sez. Penale ¹⁶ 11.4.2019: II Corte Assise (Presidente)	23.5.2020: II Sezione Penale 10.4.2029: II Corte Assise (Presidente)
CALVANESE Celeste	Consigliere		18.9.2017: III Sezione Penale	17.9.2027: III Sezione Penale
CASERTA Maria Grazia	Consigliere		10.3.2021: II Sezione Penale 10.3.2021: IV Sezione	9.03.2031: II Sezione Penale 9.3.2031: IV Sezione

¹⁶ Con delibera P7901/2020, il CSM ha autorizzato la proroga dello svolgimento delle funzioni di Consigliere della II Sezione penale, da parte del dott. E. Cafaro, per il periodo di due anni (a decorrere dal 24.5.2020) finalizzato alla definizione di alcuni procedimenti elencanti nella delibera stessa. Richiesto di relazionare sullo stato di definizione dei suddetti procedimenti, con nota del 19.3.2021 il dott. Cafaro ha riferito che ne residuano ancora tre.



			Penale	Penale
CASO Francesco G. L.	Consigliere		25.2.2019: I Sezione Penale	2.2.2029: I Sezione Penale
CASSANO Francesco	Presidente	90% per incarico Presidente della Corte	5.7.2017: Presidente della Corte 12.7.2017: Presidente Sezione Imprese	
CAVONE Francesco	Consigliere		18.2.2021: II Sezione Penale 10.3.2021: Sezione Minori	17.2.2031: II Sezione Penale 9.3.2031: Sezione Minori
COLELLA Loredana	Consigliere		14.5.2020: I Sezione Civile 24.10.2016: Sezione Imprese	13.5.2030: I Sezione Civile 23.10.2026: Sezione Imprese
CONTENTO Vittorio	Consigliere		11.4.2016: I Sezione Penale	10.4.2026: I Sezione Penale
DE PALO Lucia	Consigliere		23.5.2018: I Sezione Penale	22.5.2028: I Sezione Penale
DE ROBERTIS Marina	Consigliere		22.6.2020: I Sezione Penale 14.7.2020: Sezione Minori	21.6.2030: I Sezione Penale 13.7.2030: Sezione Minori
DECEGLIE Maria G.	Consigliere	30% per incarico di Componente Consiglio Giudiziario	24.5.2018: Sezione Lavoro	
DIBISCEGLIA Giuseppe	Consigliere		Data esecutività tabelle: Sezione	10 anni da esecut. tabelle:



			Minori	Sezione Minori
			7.11.2016: IV Sezione Penale	6.11.2026: IV Sezione Penale
FANIZZI Vito	Consigliere		7.9.2017: III Sezione Penale	6.9.2027: III Sezione Penale
			20.4.2019: II Corte Assise (componente effettivo)	19.4.2029: II Corte Assise (componente effettivo)
GADALETA Lorenzo	Consigliere		7.9.2017: II Sezione Penale	6.9.2027: II Sezione Penale
			2.11.2017: I Corte Assise (componente effettivo)	1.11.2027: I Corte Assise (componente effettivo)
GAETA Vittorio	Consigliere		18.02.2021: III Sezione civile e Agraria	17.02.2031: III Sezione civile e Agraria
			2.1.2018: IV Sezione Penale	2.1.2028: IV Sezione Penale
GENTILE Sebastiano Luigi	Presidente di sezione	30% per incarico di Presidente di Sezione	15.2.2016: Sezione Lavoro	
GOZZO Ornella	Consigliere		1.10.2014: I Sezione Penale	30.9.2024: I Sezione Penale
			14.2.2019: II Corte Assise (Presidente supplente)	13.2.2029: II Corte Assise (Presidente supplente)
GRILLO Salvatore	Consigliere		21.7.2018: I Sezione civile	20.7.2028: I Sezione civile
			20.9.2012:	19.9.2022:



			Sezione Imprese	Sezione Imprese
GUAGLIONE Luciano	Consigliere		16.6.2020: II Sezione Civile	15.6.2030: II Sezione Civile
LABELLARTE Filippo	Presidente di sezione	30% per incarico di Presidente di Sezione	7.1.2021: II Sezione Civile 21.12.2017: IV Sezione Penale ¹⁷	
LA MALFA Francesca	Presidente di sezione	30% per incarico di Presidente di Sezione 10% per incarico di Coordinatore Penale	21.12.2017: I Sezione Penale	
LENOCI Valentino	Consigliere		18.9.2019: I Sezione Civile 29.11.2016: Sezione Imprese	17.9.2029: I Sezione Civile 28.11.2026: Sezione Imprese
MANZIONNA Emma	Consigliere		16.1.2017: III Sezione Civile	15.1.2027: III Sezione Civile
MASTRORILLI Pietro	Consigliere		26.6.2014: Sezione Lavoro	
MATTENCINI Giovanni	Presidente di sezione	30% per incarico di Presidente di Sezione	25.7.2018: III Sezione Penale	
MITOLA Maria	Presidente di sezione	30% per incarico di Presidente di Sezione	17.3.2020: I Sezione Civile	

¹⁷ Con decreto n. 656/2020 è stato reso esecutivo il tramutamento del Presidente dott. Labellarte alla II Sezione civile, a far data dal 7.1.2021. Con provvedimento n. 5/2021 egli è stato quindi coassegnato alla Presidenza della Sezione IV penale - Misure di prevenzione fino alla immissione in possesso del nominando Presidente di quella Sezione.

			7.1.2021: Sez. Minorile ¹⁸	
MORGESE Nicola	Consigliere		19.5.2019: Sezione Lavoro	
NOVIELLO Carmela	Consigliere		2.1.2012: II Sezione Civile	1.1.2022: II Sezione Civile
OLIVERI del CASTILLO Roberto	Consigliere		1.3.2018: II Sezione Penale	29.2.2028: II Sezione Penale
PALMA Elvira Antonia	Consigliere		8.2.2021: Sezione lavoro	
PAPA Patrizia	Consigliere		Data esecutività tabelle: II Sezione Civile 20.9.2012: Sezione Imprese	10 anni da esecutività tabelle: II Sezione Civile 19.9.2022: Sezione Imprese
PILIEGO Alessandra	Consigliere		18.6.2018: I Sezione Civile 18.6.2018: IV Sezione Penale	17.6.2028: I Sezione Civile 17.6.2028: IV Sezione Penale
POLEMIO Anna Maria	Consigliere		16.7.2014: II Sezione Penale 19.12.2019: I Corte Assise (componente supplente)	15.7.2024: II Sezione Penale 18.12.2029: I Corte Assise (componente supplente)
PRENCIPE Michele	Consigliere	30% per incarico di Componente Consiglio	20.9.2017: III Sezione Civile	19.9.2027: III Sezione Civile

¹⁸ Con il citato decreto n. 5/2021, è stata altresì disposta la coassegnazione della dott.ssa Mitola alla Presidenza della Sezione Famiglia e Minori, fino alla immissione in possesso del nominando Presidente titolare di quella Sezione.



		Giudiziario	24.10.2016: Sezione Imprese	23.10.2026: Sezione Imprese
PROCOLI Maria	Consigliere		23.3.2017: Sezione Lavoro	
PROTOMASTRO Gabriele	Consigliere		28.2.2019: I Corte Assise (Presidente effettivo)	27.2.2029: I Corte Assise (Presidente effettivo)
PUTIGNANO Oronzo	Consigliere		18.2.2021: I Sezione Civile 10.3.2021: Sezione Minori	17.2.2031: I Sezione Civile 9.3.2031: Sezione Minori
RIZZI Francesco Maria	Consigliere		18.2.2021: III Sezione Penale	17.2.2031: III Sezione Penale
ROMANO Carmela	Consigliere		25.7.2018: II Sezione Civile	24.7.2028: II Sezione Civile
SANSONE Matteo	Consigliere		4.9.2017: II Sezione Civile	3.9.2027: II Sezione Civile
SARACINO Manuela	Consigliere		18.9.2009: Sezione Lavoro	
SCHIRALLI Angela	Consigliere		24.9.2019: I Sezione Penale	23.9.2029: I Sezione Penale
SPAGNOLETTI Valeria	Consigliere	25% per incarico di Componente STO	10.1.2019: Sezione Lavoro	
TARANTINO Ernesta	Consigliere		25.1.2018: Sezione Lavoro	
VALENTE Maria Michela	Magistrato Distrettuale		18.1.2016: Magistrato Distrettuale	
VITALE Antonello	Consigliere		18.9.2019: III Sezione civile e Agraria	17.9.2029: III Sezione civile e Agraria
ZECCHILLO	Consigliere		24.9.2019: III	23.9.2029: III

Francesco			Sezione Penale	Sezione Penale
			14.2.2019: I Corte Assise (Presidente supplente)	13.2.2029: I Corte Assise (Presidente supplente)

2.2 COMPOSIZIONE PER SEZIONI DELLA CORTE

A) La Corte si compone di:

- n. 3 Sezioni civili ordinarie;
- n. 1 Sezione promiscua che tratta la materia Minorile;
- n. 1 Sezione specializzata agraria inglobata nella 3^a sezione civile;
- n. 1 Sezione specializzata in materia Impresa;
- n. 1 Sezione lavoro;
- n. 3 Sezioni penali ordinarie;
- n. 1 Sezione penale specializzata in materia di misure di prevenzione e procedimenti speciali (in prosieguo da denominare solo IV Sezione);
- n. 2 Corti d'Assise di Appello;

B) Sebbene la nuova tabella preveda una notevole riduzione del secondo incarico, la maggior parte dei Consiglieri assegnati alle sezioni civili e penali sono ancora destinati – con il doppio incarico – a comporre la Sezione Minorile, la Sezione specializzata in materia di Impresa, la IV Sezione penale (Sezione misure di prevenzione e proc.ti speciali), la I e la II Corte d'Assise di appello.

C) Per quanto concerne i Presidenti di Sezione, anche ad organico completo, taluni di essi sono destinati al doppio incarico come segue: il Presidente della III Sezione civile presiede anche la Sezione specializzata agraria; il Presidente della Sezione Minorile presiede anche la IV Sezione penale; la presidenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa è affidata al Presidente della Corte.

D) Nell'ambito di ogni sezione, con una cadenza almeno bimestrale, sono previste riunioni periodiche ai fini di cui all'art. 47 *quater* O.G. e all'art. 95 della vigente Circolare tabellare, con l'onere del Presidente di Sezione o del consigliere anziano di rendere note ai magistrati interessati le eventuali pronunce di annullamento della

Suprema Corte.

Il Presidente di Sezione avrà cura di darne tempestiva comunicazione al Presidente della Corte al quale dovrà essere inviata una relazione sull'esito delle riunioni con allegati i relativi verbali.

2.3. RIPARTIZIONE NUMERICA DEI CONSIGLIERI TRA LE VARIE SEZIONI

Attesa la decisione, condivisa dall'assemblea dei Magistrati, di ridurre di una unità l'organico della Prima sezione civile (assegnata, in pianta stabile, alla Sezione Minorile) e di assegnare provvisoriamente gli otto nuovi Consiglieri, rinvenienti dall'aumento organico disposto con D.M. 14.9.2020, distribuendoli uno per ciascuna sezione civile (compreso il lavoro) e penale (compreso la IV penale), i Consiglieri risultano ripartiti tra le Sezioni della Corte come di seguito indicato:

Sezioni	n. Consiglieri (in organico)	Presenti	Vacanze
Prima civile	6	5	1
Seconda civile	7	5	2
Terza civile-agr.	6	5	1
Lavoro	10	9	1
Prima penale	7	6	1
Seconda penale	7	6	1
Terza penale	7	5	2
Quarta penale	1	0	1
Sez. Minorenni	1	1	0
Prima assise app.	1	1	0
Mag. distrettuali	1	1	0
TOTALE	54	44	10

2.4 COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI CIVILI E PENALI DELLA CORTE

Le sezioni della Corte risultano così composte:

PRIMA SEZIONE CIVILE

MITOLA Maria	- presidente
1 GRILLO Salvatore	- consigliere
2 COLELLA Loredana	- consigliere
3 LENOCI Valentino	- consigliere
4 PILIEGO Alessandra	- consigliere
5 PUTIGNANO Oronzo	- consigliere
6 N.N. ¹⁹	
1 CALIANDRO Maria F.	- giudice ausiliario
2 CAPASSO Sergio	- giudice ausiliario
3 CORETTI Tiziana	- giudice ausiliario
4 D'AMBROSIO Fabrizio	- giudice ausiliario
5 DI FONSO Silvia	- giudice ausiliario
6 DINISI Giuseppina	- giudice ausiliario
7 N.N.	- giudice ausiliario
8 N.N.	- giudice ausiliario

SECONDA SEZIONE CIVILE

LABELLARTE Filippo	- presidente
1 SANSONE Matteo	- consigliere
2 GUAGLIONE Luciano	- consigliere
3 PAPA Patrizia ²⁰	- consigliere
4 NOVIELLO Carmela	- consigliere
5 ROMANO Carmela	- consigliere
6 N.N. ²¹	- consigliere
7 N.N. ²²	- consigliere
1 DELL'OSSO Giuseppe	- giudice ausiliario
2 MELE Francesco	- giudice ausiliario
3 NOTA Leonardo	- giudice ausiliario
4 PESCATORE Stefano	- giudice ausiliario
5 N.N.	- giudice ausiliario

¹⁹ Posto determinatosi a seguito dell'aumento della pianta organica della Corte, disposto con D.M. 14.9.2020.

²⁰ A seguito di interpello n. 53 del 26.2.2021, la dott.ssa Papa è tramutata, a domanda, dalla I sezione civile alla II sezione (vacanza Dibisceglia, Collega a sua volta tramutato - a domanda - dalla II sez. civile alla sezione minorile), essendo preferita ai dott. Contento, Calvanese e Cavone, che pure ne avevano fatto istanza, in quanto prossima alla decennialità nella sezione di provenienza (16.10.2021).

²¹ Posto vacante a seguito del pensionamento del dott. Di Leo, avvenuto in data 1.12.2020.

²² Posto determinatosi a seguito dell'aumento della pianta organica della Corte, disposto con D.M. 14.9.2020.

TERZA SEZIONE CIVILE E AGRARIA

- ANCONA Michele Vincenzo - presidente
1 GAETA VITTORIO - consigliere
2 PRENCIPE Michele - consigliere
3 MANZIONNA Emma - consigliere
4 BARRACCHIA Paola - consigliere
5 VITALE Antonello - consigliere
6 N.N.²³ - consigliere

- 1 CHIARELLI Luigi - giudice ausiliario
2 COLUCCIA Alfredo A. - giudice ausiliario
3 SARDONE Lucia - giudice ausiliario
4 TRAVAGLIONE Marcello - giudice ausiliario
5 TROISI Michele - giudice ausiliario

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

- CASSANO Francesco - presidente
1 GRILLO Salvatore - consigliere
2 COLELLA Loredana - consigliere
3 PAPA Patrizia - consigliere
4 PRENCIPE Michele - consigliere
5 LENOCI Valentino - consigliere

SEZIONE DEL LAVORO

- GENTILE Sebastiano Luigi - presidente
1 SARACINO Manuela - consigliere
2 PROCOLI Maria - consigliere
3 MASTRORILLI Pietro - consigliere
4 TARANTINO Ernesta - consigliere
5 PALMA Elvira Antonia - consigliere
6 DECEGLIE Maria Giovanna - consigliere
7 ARIOLA Luca - consigliere
8 SPAGNOLETTI Valeria - consigliere
9 MORGESE Nicola - consigliere
10 N.N.²⁴ - consigliere

- 1 ANCONA Floriana Carmen - giudice ausiliario
2 MOSCA Marina - giudice ausiliario

²³ Posto determinatosi a seguito dell'aumento della pianta organica della Corte, disposto con D.M. 14.9.2020.

²⁴ Posto determinatosi a seguito dell'aumento della pianta organica della Corte, disposto con D.M. 14.9.2020.



SEZIONE MINORILE

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| MITOLA Maria | - presidente (<i>pro tempore</i>) |
| 1 DIBISCEGLIA Giuseppe ²⁵ | - consigliere |
| 2 DE ROBERTIS Marina | - consigliere |
| 3 PUTIGNANO Oronzo | - consigliere |
| 4 CAVONE Francesco | - consigliere |

PRIMA SEZIONE PENALE

- | | |
|------------------------|---------------|
| LA MALFA Francesca | - presidente |
| 1 CONTENTO Vittorio | - consigliere |
| 2 GOZZO Ornella | - consigliere |
| 3 CASO Francesco Luigi | - consigliere |
| 4 SCHIRALLI Angela | - consigliere |
| 5 DE PALO Lucia | - consigliere |
| 6 DE ROBERTIS Marina | - consigliere |
| 7 N.N. ²⁶ | - consigliere |

SECONDA SEZIONE PENALE

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| N.N. | - presidente |
| 1 CAFARO Eustacchio | - consigliere |
| 2 POLEMIO Anna Maria R. | - consigliere |
| 3 OLIVERI del CASTILLO Roberto | - consigliere |
| 4 GADALETA Lorenzo | - consigliere |
| 5 CAVONE Francesco | - consigliere |
| 6 CASERTA Maria Grazia | - consigliere |
| 7 N.N. ²⁷ | - consigliere |

TERZA SEZIONE PENALE

- | | |
|-------------------------|---------------|
| MATTENCINI Giovanni | - presidente |
| 1 RIZZI Francesco Maria | - consigliere |
| 2 ZECCHILLO Francesco | - consigliere |
| 3 BLATTMANN Adolfo | - consigliere |
| 4 FANIZZI Vito | - consigliere |
| 5 CALVANESE Celeste | - consigliere |

²⁵ A seguito di interpello n. 53 del 26.2.2021, il dott. Dibisceglia è tramutato, a domanda, dalla II sezione civile alla sezione Minorile (posto derivante dallo scorporo della Sezione famiglia e minori in Sezione minorile), essendo preferito ai dott. Calvanese e Cavone, che pure ne avevano fatto domanda, giacchè prossimo alla decennalità nella sezione di provenienza (16.10.2021).

²⁶ Posto determinatosi a seguito dell'aumento della pianta organica della Corte, disposto con D.M. 14.9.2020.

²⁷ Posto determinatosi a seguito dell'aumento della pianta organica della Corte, disposto con D.M. 14.9.2020.

- 6 N.N.²⁸ - consigliere
7 N.N.²⁹ - consigliere

QUARTA SEZIONE PENALE

- LABELLARTE Filippo - presidente (*pro tempore*)
1 GAETA VITTORIO - consigliere
2 DIBISCEGLIA Giuseppe - consigliere
3 PILIEGO Alessandra - consigliere
4 CASERTA Maria Grazia - consigliere
5 N.N.³⁰ - consigliere

PRIMA CORTE D'ASSISE APPELLO

- PROTOMASTRO Gabriele - presidente effettivo³¹
ZECCHILLO Francesco - presidente supplente³²
GADALETA Lorenzo - componente effettivo
POLEMIO Anna Maria R. - componente supplente

SECONDA CORTE D'ASSISE APPELLO

- CAFARO Eustacchio - presidente effettivo³³
GOZZO Ornella - presidente supplente³⁴
FANIZZI Vito - componente effettivo
N.N. - componente supplente

²⁸ Posto vacante a seguito del pensionamento del dott. De Cillis.

²⁹ Posto determinatosi a seguito dell'aumento della pianta organica della Corte, disposto con D.M. 14.9.2020.

³⁰ Posto determinatosi a seguito dell'aumento della pianta organica della Corte, disposto con D.M. 14.9.2020.

³¹ Come noto, l'art. 3 legge n. 287 del 1951 prevede che: "La corte di assise è composta: a) di un magistrato del distretto scelto, tra quelli aventi funzioni di appello, che la presiede o, in mancanza o per indisponibilità, tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello".

³² L'art. 8 l. 10 aprile 1951, n. 287, nel testo introdotto dall'art. 3 d.l. 25 settembre 1987, n. 394, prevede la nomina anche di un presidente e di un magistrato supplente per ogni corte di assise o di assise di appello. Vd. pure il parere del C.S.M. in data 23.10.1996.


³³ Vd. nota 27.

³⁴ Vd. nota 28.

2.5 MAGISTRATO DESTINATO A PRESIDERE L'UFFICIO IN CASO DI MANCANZA O DI IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA CORTE.

Le funzioni vicarie sono esercitate dal Presidente di Sezione dott.ssa Francesca La Malfa, al quale sono conferiti i seguenti ulteriori incarichi:

- a) presidenza del Comitato che giudica sulle impugnazioni avverso i provvedimenti della Commissione istituita presso i Tribunali per la tenuta degli Albi dei periti ex art. 72 disp. att. c.p.p.;
- b) adozione dei provvedimenti relativi al personale U.N.E.P., compresi quelli relativi alle procedure disciplinari;
- c) emissione di ordinativi e buoni su ordini di accreditamento in caso di assenza o impedimento del funzionario delegato, ex art. 735 delle I.G.S.T.;
- d) adozione di provvedimenti relativi al servizio elettorale;
- e) adozione di provvedimenti relativi al servizio esami avvocato;
- f) esercizio dei poteri previsti dall'art. 35.1 del d.lgs. n.159/2011 in materia di nomine degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori e dei curatori fallimentari nelle procedure concorsuali;
- g) esercizio dei poteri previsti dall'art. 35.2 del d.lgs. n.159/2011, come introdotto dall'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 54/2018.



2.6 PRESIDENTI COORDINATORI DI SETTORE, CIVILE E PENALE.

Il settore civile è coordinato dal Presidente della III Sezione civile, dott. Ancona (decreto di nomina n. 375/20). Il settore penale è coordinato dal Presidente della I Sezione penale, dott. La Malfa (decreto di nomina n. 383/20).

I coordinatori provvedono:

- all'assegnazione dei procedimenti alle sezioni secondo i criteri stabiliti nelle vigenti tabelle di organizzazione;
- all'armonizzazione dei calendari di udienza redatti dai Presidenti delle Sezioni, in relazione al doppio incarico svolto dai consiglieri;
- alla redazione delle relazioni sull'andamento dei settori di rispettiva competenza;
- ad ogni altro adempimento necessario per una interlocuzione costante con il Presidente della Corte sulle questioni organizzativo-giudiziarie attinenti ai rispettivi settori di competenza.

2.7 MAGISTRATO SEGRETARIO.

Magistrato segretario della Corte d'appello è la dott.ssa Mitola, Presidente della Prima sezione civile (scad. dell'incarico 1.10.2021).

Al magistrato segretario della Corte sono affidati i seguenti compiti:

1. esame ed eventuale istruzione in tema di procedimenti disciplinari per i giudici onorari;
2. predisposizione dei lavori della Conferenza permanente e controllo dell'esecuzione delle delibere della stessa;
3. rapporti con il personale amministrativo e con le organizzazioni sindacali.



2.8 PERCENTUALI DI APPORTO ALL'ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE.

1. Il magistrato non gravato da secondo incarico e non avente esonero dall'attività giurisdizionale dà alla sezione di appartenenza una percentuale di apporto lavorativo pari al 100%;
2. Il magistrato non gravato da secondo incarico ma avente esonero parziale dall'attività giurisdizionale dà alla sezione di primo incarico un apporto lavorativo pari al risultato della differenza tra la percentuale totale e la percentuale di esonero;
3. Il magistrato gravato da secondo incarico e non avente esonero dall'attività giurisdizionale dà alla sezione di primo incarico una percentuale di apporto pari all'80% e alla sezione di secondo incarico una percentuale di apporto pari al 20%;
4. Il magistrato assegnato alla Sezione Minorile e alla Sezione IV penale-Misure di prevenzione dà alla prima sezione una percentuale di apporto del 60% e alla seconda sezione una percentuale di apporto pari al 40%;
5. Il magistrato gravato da secondo incarico ed avente esonero parziale dall'attività giurisdizionale dà alla sezione di primo incarico una percentuale di apporto calcolata sottraendo la percentuale di esonero e prevedendo la devoluzione del residuo per l'80% alla sezione di primo incarico e per il 20% alla sezione di secondo incarico;
6. Il magistrato in secondo incarico alla Sezione Assise di Appello in qualità di supplente dà una percentuale di apporto pari al 95 % nella sezione di primo incarico e del 5% nella Sezione Assise.



2.9 ESONERI PARZIALI.

In conformità alle prescrizioni consiliari, usufruiscono di esonero parziale:

- il Presidente della Corte, in misura del 90%, ai sensi dell'art. 85 circ. tabelle;
- i Presidenti di Sezione, nella misura del 30% (aumentata al 40% se svolgano anche le funzioni di Coordinatore di settore³⁵);
- la dott.ssa Deceglie (sez. Lavoro), nella misura del 30%, in quanto componente del Consiglio Giudiziario;
- il dott. Michele Prencipe (III Sez. civ.), nella misura del 30%, in quanto componente del Consiglio Giudiziario;
- la dott.ssa Spagnoletti (sez. Lavoro), nella misura del 25%, in quanto componente della STO;
- il dott. Lorenzo Gadaleta (II Sez. pen.), nella misura del 15%, in quanto Magrif pen. (art. 6 Circ. n. P. – 18801 dell'11 novembre 2019 e 205 circ. tabelle);
- la dott.ssa Carmela Romano (III Sez. civ.), nella misura del 15%, in quanto Magrif civ. (art. 6 Circ. n. P. – 18801 dell'11 novembre 2019 e 205 circ. tabelle);

I Presidenti di Sezione che svolgano l'incarico di Coordinatore delle sezioni (dott.ssa F. La Malfa per il settore penale e dott. M. Ancona, per il settore civile) usufruiscono di un esonero aggiuntivo in misura del 10%³⁶.

2.10 RIUNIONI SEZIONALI.

Nell'ambito di ogni sezione sono previste riunioni periodiche (con una cadenza almeno bimestrale) ai fini di cui all'art. 47 *quater* O.G., con l'onere del Presidente di Sezione (o del consigliere anziano) di rendere note ai magistrati interessati le eventuali pronunce di annullamento della Suprema Corte. I relativi verbali sono trasmessi al Presidente della Corte.

³⁵ L'art. 91 della circ. tabelle, per i presidenti di sezione che svolgano anche funzioni di collaborazione nella direzione dell'Ufficio, prevede, infatti, l'esonero nella misura massima del 50%, sicchè l'esonero riconosciuto in concreto ai Presidenti Coordinatori, ammontante alla complessiva misura del 40%, rientra nel limite massimo tabellare.

³⁶ Vedi nota 31.

PARTE II IL SETTORE CIVILE

2.11 DISTRIBUZIONE DELLE MATERIE TRA LE SEZIONI CIVILI.

Le materie di competenza delle sezioni civili sono state distribuite, secondo il prospetto qui riprodotto, seguendo i criteri della omogeneità, della specializzazione e dell'equilibrata ripartizione del carico di lavoro.

A) Materie assegnate alla I Sezione civile:

1. giudizi in materia di matrimonio, di regime patrimoniale della famiglia, di separazione e divorzio;
2. giudizi in materia di filiazione legittima e naturale, adozione, affidamento, potestà dei genitori e obbligo di mantenimento e alimenti;
3. interdizioni e inabilitazioni;
4. delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità di matrimonio;
5. delibazione di sentenze straniere in materia di diritto di famiglia;
6. impugnazioni di provvedimenti concernenti minori di competenza, in primo grado, del tribunale ordinario;
7. ogni altro procedimento che tratti questioni attinenti a minori e, in genere, alla famiglia che non sia di pertinenza, in primo grado, del Tribunale per i minorenni.
8. successioni e donazioni;
9. divisioni ereditarie;
10. diritti reali – distanze legali;
11. procedure concorsuali e relative azioni revocatorie;
12. contenzioso tributario;
13. diritto elettorale;
14. onorari professionali richiesti con procedure speciali e ricorsi avverso decreti di liquidazione di compensi ai C.T.U.;
15. nullità di lodi arbitrali;
16. delibazione di sentenze e lodi stranieri ed esecutività degli stessi;
17. rogatorie internazionali;
18. espropriazione per pubblica utilità e risarcimento danni da occupazioni appropriative o usurpative;
19. procedimenti disciplinari contro i notari;



20. ricorsi ex lege 24 marzo 2001, n. 89;

21. ogni altra controversia non compresa nelle materie delle altre due sezioni.

L'elencazione dettagliata delle materie di competenza della I Sezione civile è riportata nel programma COSMAPP al quale si rinvia.

B) Materie assegnate alla II Sezione civile:

1. obbligazioni, anche cambiarie;

2. contratti (purchè non rientranti nella competenza della Sezione Specializzata in materia di Imprese);

3. ricorsi ex lege 24 marzo 2001, n. 89.

L'elencazione dettagliata delle materie di competenza della II Sezione civile è riportata nel programma COSMAPP al quale si rinvia.

C) Materie assegnate alla III Sezione civile:

1. responsabilità non contrattuale;

2. colpa medico professionale;

3. agraria;

4. locazione, comodato e affitto d'azienda;

5. azioni possessorie;

6. comunione, divisione non ereditaria, condominio;

7. artigiani;

8. ricorsi ex lege 24 marzo 2001, n. 89.

L'elencazione dettagliata delle materie di competenza della III Sezione civile è riportata nel programma COSMAPP al quale si rinvia.

D) Materie assegnate alla Sezione Specializzata in materia di Imprese:

1. controversie in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale;

2. controversie in materia di diritto d'autore;

3. controversie di cui all'art. 33, co. II, L. 10 ottobre 1990 n. 287;

4. controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea;



5. controversie relative a contratti pubblici di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una società di capitali ed ove sussista la giurisdizione del giudice ordinario;
6. cause e procedimenti in materia societaria relativi, cioè, alle società per azioni ed alle società in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata, alle società cooperative ed alle società europee;
7. controversie in materia di società di persone che esercitino o siano sottoposte a direzione o coordinamento di – o parti di – società di capitali e cooperative.
8. controversie in cui è parte una società con sede all'estero ai sensi dell'art. 10 del d.l. 145/2013, convertito in l. n. 9/2014.

L'elencazione dettagliata delle materie di competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa è riportata nel programma COSMAPP al quale si rinvia.

2.12 PROGETTI IN CORSO NELLE SEZIONI CIVILI DELLA CORTE

Nell'ambito delle Sezioni civili e della Sezione lavoro è operativo il progetto denominato *“Prevedibilità delle decisioni”*.

2.13 CRITERI DI DESTINAZIONE DEGLI AFFARI ALLE SEZIONI CIVILI IN IPOTESI DI ANNULLAMENTO CON RINVIO E DI IMPUGNAZIONE PER REVOCAZIONE O DI ASTENSIONE, RICUSAZIONE E IMPEDIMENTO DI TUTTI I COMPONENTI DELLA SEZIONE.

1. In caso di annullamento con rinvio e di revocazione il procedimento va assegnato alla stessa Sezione che ha emesso la sentenza oggetto di gravame, purché sia possibile una diversa composizione del Collegio giudicante.
2. In caso di impossibilità di costituzione di un Collegio diverso e nelle ipotesi di astensione, ricusazione e impedimento di tutti i componenti della Sezione, considerato anche il divieto di cui all'art. 97 O.G.:
 - a) i procedimenti già trattati dalla I Sezione civile sono attribuiti alla II civile; quelli della II alla III; quelli della III e della Sezione agraria alla I civile;
 - b) i procedimenti provenienti da altre Corti di Appello seguono la destinazione della competenza per materia;
 - c) i procedimenti di competenza della Sezione specializzata in materia di



Impresa sono attribuiti alla II Sezione civile.

- d) Considerato anche il divieto di cui all'art. 97 O.G., i procedimenti civili della Sezione Minorile sono attribuiti alla I Sezione civile, integrata (con decreto del Dirigente dell'Ufficio) dai componenti privati per i processi minorili.

2.14 ASSEGNAZIONE DEI RICORSI EX ART. 170 DEL T.U. 115/02 IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA (SETTORE CIVILE).

- a) i ricorsi contro i provvedimenti della I Sezione civile sono assegnati al Presidente della II Sezione civile;
- b) i ricorsi contro i provvedimenti della II Sezione civile sono assegnati al Presidente della III Sezione civile;
- c) i ricorsi contro i provvedimenti della III Sezione civile sono assegnati al Presidente della I Sezione civile;
- d) i ricorsi contro i provvedimenti della Sezione Imprese sono assegnati al Presidente della II Sezione civile;
- e) i ricorsi contro i provvedimenti della Sezione per i Minorenni sono assegnati al Presidente della III Sezione civile;
- f) i ricorsi contro i provvedimenti della Sezione Lavoro sono assegnati al Presidente della I Sezione civile.

2.15 ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI EQUA RIPARAZIONE EX LEGGE N. 89/2001.

Tutti i giudici ausiliari sono designati alla trattazione dei procedimenti di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89.

L'assegnazione di tali procedimenti alle varie sezioni è effettuata dal presidente coordinatore delle sezioni civili, di concerto con il dirigente della Cancelleria civile, mediante estrazione dell'ordine di assegnazione, e divisione in pari misura tra le sezioni, procedendo a rotazione, secondo numero di ruolo progressivo.



2.16 CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI AFFARI TRA I MAGISTRATI DELLE SEZIONI CIVILI, IVI COMPRESSE LA SEZIONE LAVORO, LA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA, LA SEZIONE MINORILE, LA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE.

1. Si procede all'assegnazione degli affari un giorno per settimana – possibilmente il lunedì – estraendo a sorte il magistrato cui assegnare la prima causa nell'ordine di ruolo e quindi continuando ad assegnare agli altri in ordine decrescente di anzianità; esauriti tutti i magistrati della sezione, si ricomincia dal più anziano, e quindi di seguito fino ad esaurimento.
2. Al fine della perequazione dei ruoli, se qualche consigliere è sovraccarico di lavoro viene escluso dal sorteggio o dall'assegnazione e, allo stesso fine, se qualcuno ha un minore carico, al suo turno anziché una si assegnano due cause: in entrambi i casi si provvede, ogni sei mesi, con espressa motivazione procedendo rispettivamente alla esclusione o alla doppia assegnazione sino a raggiungere la media dei ruoli degli altri consiglieri.
3. Per il Presidente di Sezione l'assegnazione procede come per i Consiglieri con la precisazione che si salta l'assegnazione per un turno dopo il primo, riprendendola con il terzo e così di seguito (e ciò limitatamente ai procedimenti ordinari di nuovo rito).
4. Assegnati ai giudici professionali i procedimenti secondo il carico esigibile, si procede, ex art. 182 circ., all'assegnazione ai giudici onorari dei restanti procedimenti, in pari misura e secondo l'ordine alfabetico (cognome) dei giudici.
5. Restano ferme, in ogni caso, le competenze attribuite dal codice di rito al Presidente del Collegio.

2.17 PRECOSTITUZIONE DEI COLLEGI NEGLI UFFICI MINORILI E NELLA SEZIONE AGRARIA.

Ai sensi dell'art. 198 circ. tabelle, sono designati per la trattazione i due componenti privati titolari; in caso di impedimento, gli stessi vengono sostituiti dai supplenti nell'ordine indicato all'atto della loro nomina.



2.18 CALENDARIO DELLE UDIENZE NEL SETTORE CIVILE.

1. Le udienze collegiali civili si tengono secondo il seguente calendario:

I Sezione: 1°, 3° e 4° martedì di ogni mese– ore 9.30 e, per la Famiglia, 2° martedì e 4° giovedì di ogni mese – ore 9.30;

II Sezione: tutti i venerdì del mese – ore 9,30;

III Sezione: tutti i mercoledì del mese – ore 9,30;

Sezione agraria: quarto mercoledì del mese – ore 9,30;

Sezione Minorile: secondo venerdì del mese – ore 9,30;

Sezione specializzata in materia di Impresa: primo martedì del mese – ore 9,30;

2. Le udienze istruttorie civili si tengono secondo il seguente calendario:

I Sezione civile:

MITOLA Maria, Presidente di Sezione: il 1° martedì del mese – ore 12,00;

GRILLO Salvatore, Consigliere: il 2° martedì del mese – ore 12,00;

COLELLA Loredana, Consigliere: il 3° martedì del mese – ore 12,00;

PAPA Patrizia, Consigliere: il 4° martedì del mese – ore 12,00;

LENOCI Valentino, Consigliere: il 1° martedì del mese – ore 12,00;

PILIEGO Alessandra, Consigliere: il 2° martedì del mese – ore 12,00;

PUTIGNANO Oronzo, Consigliere: il 3° martedì del mese – ore 12,00.

II Sezione civile:

LABELLARTE Filippo, Presidente di Sezione: il 1° venerdì del mese – ore 12,00;

SANSONE Matteo, Consigliere: il 2° venerdì del mese – ore 12,00;

GUAGLIONE Luciano, Consigliere: il 3° venerdì del mese – ore 12,00;

DIBISCEGLIA Giuseppe, Consigliere: il 4° venerdì del mese – ore 12,00;

NOVIELLO Carmela, Consigliere: il 1° venerdì del mese – ore 12,00;

ROMANO Carmela, Consigliere: il 2° venerdì del mese – ore 12,00;

N.N., Consigliere: il 3° venerdì del mese – ore 12,00.

III Sezione civile:

ANCONA Michele, Presidente di Sezione: il 1° mercoledì del mese – ore 12,00;



GAETA Vittorio, Consigliere: il 2° mercoledì del mese – ore 12,00;
PRENCIPE Michele, Consigliere: il 3° mercoledì del mese – ore 12,00;
MANZIONNA Emma, Consigliere: il 4° mercoledì del mese – ore 12,00;
BARRACCHIA Paola, Consigliere il 1° mercoledì del mese – ore 12,00;
VITALE Antonello, Consigliere: il 2° mercoledì del mese – ore 12,00.

3. Le Udienze della sezione lavoro si tengono secondo il seguente calendario:
lunedì, martedì e giovedì ad ore 9,30.

2.19 FORMAZIONE DEI COLLEGI DELLE SEZIONI CIVILI E DELLA SEZIONE LAVORO.

Ferma la partecipazione all'udienza settimanale collegiale delle sezioni di tutti i consiglieri componenti la sezione civile o specializzata, per ciascuna causa il relativo collegio è formato, a norma dell'art. 114, 4° comma disp. att. c.p.c., dal presidente, dal consigliere anziano e dal relatore (togato o ausiliario), secondo il calendario predisposto dal Presidente di Sezione.

Per la Sezione minorile (settore civile), i collegi sono formati dal presidente della sezione e approvati dal Dirigente dell'ufficio con cadenza semestrale, alla stregua delle indicazioni di cui agli artt. 198 s. della vigente circolare in materia di tabelle, tenendo anche conto degli oneri connessi al doppio incarico.

2.20 CRITERI DI SOSTITUZIONE DEI MAGISTRATI IN CASO DI ASTENSIONE, RICUSAZIONE O IMPEDIMENTO PER LE SEZIONI CIVILI, MINORILE E LAVORO.

1. Il Presidente di Sezione è sostituito dal consigliere con la più alta valutazione di professionalità, e, in caso di pari valutazione, dal più anziano in ruolo; il consigliere a qualunque titolo assente è sostituito dai consiglieri della sezione, iniziando dal meno anziano, a turno. Il Consigliere meno anziano è sostituito dal più anziano.

2. Il supplente chiamato ad integrare altra Sezione è individuato nel magistrato, avente minore anzianità di ruolo nell'ufficio, e nell'ambito dello stesso settore della Sezione

nella quale la supplenza deve essere effettuata, che, nell'anno, non abbia ancora effettuato supplenze;

3. Si passa ad altro settore, diverso da quello nel quale la supplenza deve essere effettuata, sempre seguendo il criterio della minore anzianità di ruolo, quando tutti i magistrati del settore interessato abbiano, nell'anno, già svolto attività di supplenza;

4. Ove tutti i magistrati dell'ufficio nell'anno abbiano già effettuato una supplenza, si riprende la turnazione come sopra indicata.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

PARTE III IL SETTORE PENALE

2.21 COMPETENZA DELLE SEZIONI ORDINARIE PENALI

1. Competono alla I Sezione penale i procedimenti relativi a delibazione di sentenze penali e rogatorie internazionali; alla II Sezione penale i ricorsi per ingiusta detenzione; alla III Sezione penale le estradizioni e i mandati d'arresto europeo.

2. Tutti gli altri affari penali sono distribuiti con i criteri automatici sotto indicati:

- a) Sono attribuiti alla I, alla II e alla III sezione penale tutti i processi relativi a reati ripartiti alla stregua della data di inizio della consumazione del reato più antico oggetto della sentenza, nel senso che alla I spettano quelli nei quali la data di consumazione del reato prima consumato sia compresa nei primi 10 giorni del mese, alla II nei successivi 10 giorni e alla III nei rimanenti giorni.
- b) Quando vi sia obiettiva incertezza sul giorno, ma non sul mese – sempre per il reato più antico – la competenza va ripartita fra le sezioni nel senso che alla I sezione sono attribuiti i processi relativi ai reati con inizio di consumazione nei primi 4 mesi, alla II nei successivi 4 mesi, e alla III negli ultimi 4 mesi; quando anche per il mese vi sia obiettiva incertezza, si ha riguardo, rispettivamente, agli anni da 1 a 3, da 4 a 6 e così di seguito.
- c) In ipotesi di pluralità di reati in uno stesso processo, prevale il criterio del reato del quale la consumazione sia iniziata prima.
- d) Nell'ipotesi di eccessivo squilibrio nel carico di lavoro tra le diverse sezioni, il Presidente della Corte può disporre, con variazione tabellare, una distribuzione dei processi in deroga ai criteri tabellari sopra esposti, e comunque il riequilibrio dei carichi.

3. Alla IV Sezione penale è attribuita la competenza in materia di misure di prevenzione, personali e reali; appelli del P.M., della parte civile o della persona offesa avverso le sentenze dei giudici per le indagini preliminari (artt. 428 e 596, 1° e 3° comma, cod. proc. pen.); revisioni; ricorsi per ricusazione e riabilitazione, remissioni in termini.



2.22 COMPETENZA DELLE CORTI D'ASSISE DI APPELLO.

Spettano alla cognizione della I Corte di Assise di appello tutti i processi di competenza della Corte di Assise.

Alla II Corte di Assise di Appello competono i rinvii dalla Cassazione.

2.23 COMPETENZA DELLA SEZIONE MINORILE.

Sono assegnate alla Sezione le impugnazioni avverso i provvedimenti in materia penale resi in primo grado dal Tribunale per i Minorenni.

L'elencazione dettagliata delle materie di competenza della Sezione Minorile è riportata nel programma COSMAPP al quale si rinvia.

2.24 RECLAMI EX ART. 30 BIS, CO. 3, ORDINAMENTO PENITENZIARIO.

I reclami avverso il diniego di permesso del GIP o del Tribunale sono assegnati alla sezione della Corte che sarebbe competente per il processo di merito in base ai reati oggetto del giudizio.

2.25 CRITERI DI DESIGNAZIONE DELLA SEZIONE IN IPOTESI DI ANNULLAMENTO CON RINVIO, DI IMPUGNAZIONE PER REVOCAZIONE O DI ASTENSIONE, RICUSAZIONE E IMPEDIMENTO DI TUTTI I COMPONENTI DELLA SEZIONE.

1. In caso di annullamento con rinvio e di revocazione, o in caso di astensione, ricusazione o impedimento di tutti i componenti della sezione, il procedimento va assegnato a Sezione diversa da quella che ha emesso la sentenza oggetto di gravame.
2. I procedimenti già trattati dalla I Sezione sono attribuiti alla II; quelli della II alla III; quelli della III alla I; quelli della IV alla I.
3. Considerato anche il divieto di cui all'art. 97 O.G., i procedimenti penali della Sezione Minorile sono attribuiti alla I Sezione penale, integrata (con decreto del Dirigente dell'Ufficio) dai componenti privati per i processi minorili.
4. I procedimenti provenienti da altre Corti di Appello sono attribuiti secondo i criteri generali di assegnazione alle sezioni.



2.26 CRITERI DI DESIGNAZIONE DELLA SEZIONE IN IPOTESI DI ANNULLAMENTO CON RINVIO, DI IMPUGNAZIONE PER REVOCAZIONE O DI ASTENSIONE, RICUSAZIONE E IMPEDIMENTO DI TUTTI I COMPONENTI DELLA I CORTE DI ASSISE DI APPELLO.

In caso di astensione, ricusazione, impedimento di tutti i componenti (titolari e supplenti) della I Sezione della Corte di assise di appello, il procedimento va assegnato alla II Sezione della Corte di assise di appello.

2.27 ASSEGNAZIONE DEI RICORSI EX ART. 170 DEL T.U. 115/02 IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA NEL SETTORE DELLA CORTE ASSISE APPELLO.

I ricorsi avverso i provvedimenti in materia di spese di giustizia della I Sezione di Corte di Assise di Appello sono assegnati al Presidente della II Sezione di Corte di Assise di Appello, e viceversa.

2.28 ASSEGNAZIONE DEI RICORSI EX ARTT. 99 E 170 DEL T.U. N. 115/02.

I ricorsi contro i provvedimenti ex artt. 99 e 170 del T.U. n. 115/02 della 1[^] sezione penale sono assegnati al Presidente della 2[^] sezione penale; quelli contro i provvedimenti della 2[^] sezione penale, al Presidente della 3[^] sezione penale; quelli contro i provvedimenti della 3[^] sezione penale, al Presidente della 1[^] sezione penale; quelli contro i provvedimenti della 4[^] sezione penale, al Presidente della 2[^] sezione penale; quelli contro i provvedimenti della sezione per i Minorenni, al Presidente della 3[^] sezione penale.



2.29 CRITERI DI DESIGNAZIONE DEI MAGISTRATI AGGIUNTI DI CORTE DI ASSISE, IN CASO DI ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI CUI ALL'ART. 10 D.LGS. 28/7/1989 N. 273.

Il magistrato da designare per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, in qualità di aggiunto, è il dott. N.N.³⁷

2.30 CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI TRA I MAGISTRATI DELLE SEZIONI PENALI, IVI COMPRESA LA SEZIONE MINORILE.

1. Il Presidente della Sezione ripartisce gli affari tra i collegi in base al numero di processi assegnati alla sezione. Tali processi vengono distribuiti dal Presidente del Collegio, per ciascuna udienza, tra i magistrati ad iniziare dal numero di R.G. più basso assegnato al consigliere meno anziano e risalendo, quindi, con ordine progressivo ai numeri superiori ed ai consiglieri, con crescente anzianità.
2. Il Presidente di Sezione è assegnatario di almeno la metà dei processi calcolato sulla media della assegnazione fatte agli altri magistrati, fermo restando il limite del 30% di esonero complessivo per la funzione svolta. Tale carico di lavoro è determinato dall'assegnazione di un processo a sé stesso, dopo due processi assegnati a tutti gli altri magistrati della sezione.
3. Il Presidente si può discostare dal sistema con assegnazione in deroga, per particolari esigenze di perequazione dei ruoli, mediante apposito provvedimento specificatamente motivato ed inviato al Presidente della Corte.
4. In generale, al fine di prevenire possibili discriminazioni di genere, il Presidente della Corte si attiene ai criteri-guida predisposti dal C.P.O. presso il Consiglio Giudiziario (cfr. verbale allegato) e invita tutti i Presidenti di Sezione, nell'ambito delle proprie competenze, a fare altrettanto.



³⁷ Si procederà a variazione tabellare, previo apposito interpellato.

2.31 CALENDARIO DELLE UDIENZE NEL SETTORE PENALE.

Le udienze penali dibattimentali (art. 16 d.lgs. n. 273/89) si tengono secondo il seguente calendario:

I Sezione: lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana - ore 9,30;

II Sezione: lunedì, martedì e giovedì di ogni settimana - ore 9,30;

III Sezione: martedì, giovedì e venerdì di ogni settimana - ore 9,30;

IV Sezione: i primi tre giovedì del mese - 9,30;

Sezione Minorile: primo e quarto venerdì del mese - ore 9,30;

I Corte di Assise: mercoledì di ogni settimana - ore 9,30;

II Corte di Assise: lunedì di ogni settimana - ore 9,30.

2.32 CRITERI DI FORMAZIONE DEI COLLEGI DELLE SEZIONI PENALI E DELLA SEZIONE MINORILE.

I collegi sono formati tenendo conto dei prosiegui obbligati in processi complessi, e comunque, alla stregua delle prescrizioni della vigente circolare, assicurando una periodica rotazione e prevedendo, per ciascun componente con un solo incarico, un numero di udienze (pubbliche o camerali) non inferiore a 8 mensili e, per ciascun componente con doppio incarico, un numero di udienze non inferiore a 6 mensili, oltre eventuali supplenze o udienze straordinarie.

Poichè ciascuna sezione, composta da un presidente e da sei consiglieri, tiene tre udienze dibattimentali per settimana, delle quali una presieduta dal presidente di sezione, e due dal consigliere anziano; e distinti i tre collegi settimanali come "coll. A), coll. B) e coll. C), identificando i magistrati di ciascuna sezione con i numeri da 1 a 7, in ordine decrescente di anzianità; determina il criterio di formazione dei collegi delle tre sezioni penali della Corte, come segue:



Prima settimana supplente

Coll. A) 1, 3, 5 7

Coll. B) 2, 4, 6 5

Coll. C) 2, 4, 7 6

Seconda settimana supplente

Coll. A) 1, 3, 7 4

Coll. B) 2, 4, 6 5

Coll. C) 2, 5, 7 3

Terza settimana supplente

Coll. A) 1, 3, 5 6

Coll. B) 2, 4, 6 3

Coll. C) 3, 4, 7 5

Quarta settimana supplente

Coll. A) 1, 5, 7 4

Coll. B) 2, 4, 6 5

Coll. C) 2, 3, 7 3

I collegi della IV sezione penale e della Sezione Minorile penale sono formati alla stregua degli stessi criteri e comunque, conformemente alle prescrizioni della Circolare tabellare, tenendo anche conto degli oneri connessi al doppio incarico.

2.33 CRITERI DI SOSTITUZIONE DEI MAGISTRATI IN CASO DI ASTENSIONE, RICUSAZIONE O IMPEDIMENTO DELLA I, II, III E IV SEZIONE PENALE.

1. Il Presidente di sezione è sostituito dal consigliere con la più alta valutazione di professionalità e, in caso di parità di valutazione, dal più anziano in ruolo.
2. Il consigliere a qualunque titolo assente è sostituito dai consiglieri della sezione secondo quanto previsto dall'art. 3.29. Il consigliere meno anziano è sostituito dal più

anziano.

3. Il supplente chiamato ad integrare altra Sezione è individuato nel magistrato, avente minore anzianità di ruolo nell'ufficio, e nell'ambito dello stesso settore della Sezione nella quale la supplenza deve essere effettuata, che, nell'anno, non abbia ancora effettuato supplenze.

4. Si passa ad altro settore, diverso da quello nel quale la supplenza dovrà essere effettuata, sempre seguendo il criterio della minore anzianità di ruolo, quando tutti i magistrati del settore interessato abbiano, nell'anno, già svolto attività di supplenza.

5. Ove tutti i magistrati dell'ufficio nell'anno abbiano già effettuato una supplenza, si riprende la turnazione come sopra indicata.

2.34 CRITERI DI SOSTITUZIONE IN CASO DI ASTENSIONE, RICUSAZIONE O IMPEDIMENTO DEI COMPONENTI DELLE DUE SEZIONI DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO.

Per l'individuazione del supplente del "supplente tabellarmente previsto" si fa riferimento al meno anziano tra i presidenti di sezione e al meno anziano tra i consiglieri in servizio nel settore penale dell'ufficio, per non più di due volte e, quindi, a turno, risalendo nell'ordine di anzianità, salvo motivato provvedimento in deroga per particolari esigenze di servizio.



PARTE IV
DISPOSIZIONI DI RILIEVO DISTRETTUALE

2.35 LA COMMISSIONE DISCIPLINARE EX ART. 17 D.LGS. 28/7/89, N. 271.

La Commissione di cui all'art. 17 d.lgs. 28/7/89, n. 271 è così composta:

dott. Michele ANCONA, Presidente di Sezione della Corte di Appello - Presidente;

dott. Giovanni ANGLANA, Giudice Tribunale Bari - Componente.

2.36 TABELLE INFRADISTRETTUALI.

Sono chiamati alla supplenza infradistrettuale tutti i magistrati, esclusi quelli con funzioni direttive, in servizio presso i tribunali accorpatis (Bari con Trani – Foggia con Trani – Trani con Bari e Foggia) secondo il criterio della rotazione – dal meno anziano al più anziano in ruolo – nell'ambito dei settori civile, penale, lavoro sezione g.i.p/g.u.p., fallimentare ed esecuzione civile e che, possibilmente, siano liberi da concomitanti impegni di udienza nell'ufficio di provenienza.

2.37 MAGISTRATO DISTRETTUALE GIUDICANTE.

Magistrato distrettuale assegnato alla Corte è la dott.ssa Valente.

Il criterio di designazione del magistrato distrettuale in sostituzione di magistrati assenti che verrà seguito ai fini dell'art. 57 della circolare consiliare n. 19197/2011 e succ. modific. è lo stesso previsto nella precedente tabella triennale della Corte, fatta salva diversa e successiva determinazione, in relazione all'entrata in vigore della pianta organica c.d. flessibile della Corte.

2.38 REFERENTI INFORMATICI DISTRETTUALI.

Sono referenti informatici distrettuali:



- dott.ssa Caterina LAZZARA, Giudice del Tribunale di Foggia, per il settore civile (con esonero parziale pari al 40%);
- dott. Domenico MASCOLO, giudice del Tribunale di Bari, per il settore penale giudicante (con esonero parziale pari al 40%);
- dott. Claudio PINTO, sostituto procuratore della Repubblica di Bari, per il settore penale requirente (con esonero parziale pari al 40%).

2.39 REFERENTI PER LA FORMAZIONE DECENTRATA DEI MAGISTRATI.

1. Sono referenti per la formazione decentrata i dott. Francesco AGNINO, giudice del Tribunale di Bari (con esonero parziale pari al 20%); Ettore CARDINALI, Sostituto presso la Procura di Bari (con esonero parziale pari al 20%); Marina CAVALLO, giudice del Tribunale di Bari (con esonero parziale pari al 20%); dott.ssa Laura FAZIO, giudice del Tribunale di Bari (con esonero parziale pari al 20%); dott.ssa Angela VERNIA, giudice del Tribunale di Bari (con esonero parziale pari al 20%).

2. I predetti formatori decentrati operano, su nomina del CSM, presso la S.S.M. distrettuale, che ha sede presso la Corte di Appello. Gli stessi si avvalgono della collaborazione di due dipendenti amministrativi della Corte di appello, un funzionario giudiziario ed un assistente giudiziario, che operano negli stessi uffici in cui prestano servizio, quali dipendenti della Corte di Appello, utilizzando strumentazioni informatiche fornite dalla S.S.M. centrale, oltre al mobilio e alle strumentazioni informatiche della Corte di appello.

3. In ossequio a quanto disposto dall'art. 219 della Circolare tabellare, di concerto con i referenti per la formazione distrettuale e con il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, sono stati individuati i seguenti giorni liberi da udienza da destinare alle esigenze della formazione decentrata:

2020	2021	2022
14 febbraio	12 febbraio	11 febbraio
17 aprile	9 aprile	15 aprile
19 giugno	11 giugno	10 giugno

16 ottobre
21 dicembre

15 ottobre
12 novembre

7 ottobre
25 novembre

2.40 COMMISSARIO USI CIVILI.

Commissario agli usi civili.

N.N.³⁸

Commissario aggiunto è la dott.ssa CASERTA, consigliere della Corte d'appello.

Per i Commissari non è previsto alcun esonero dal lavoro ordinario.

2.41 ESECUTIVITÀ DELLA TABELLA.

Il presente progetto tabellare diverrà immediatamente esecutivo con il parere unanime del Consiglio Giudiziario.

2.42 PUBBLICAZIONE DELLA TABELLA.

La Tabella è pubblicata sul sito internet della Corte, con le modalità di cui all'art. 30 circ. tabelle.

Bari, 26 marzo 2021

Il Presidente
Francesco Cassano



³⁸ Si procederà con variazione tabellare, alla conclusione del procedimento di nomina, da parte del C.S.M., ancora in corso.



Corte di Appello di Bari

DECRETO N. 722

IL PRESIDENTE

Letti gli artt. 2 *bis* e 2 *ter* del Decreto Legge 23/05/08 n. 92 convertito in Legge il 24/07/08 n. 125;

rilevato che per l'elevato numero dei procedimenti penali pendenti (alla data del 31/12/07 n. 7244 innanzi alle sezioni penali e n. 280 innanzi alla sezione minorile) e per la insufficienza delle strutture e dell'organico, non è possibile definire in tempi ragionevoli tutti i processi pendenti;

ritenuto di dover adottare i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la definizione dei processi per i quali è prevista (dal citato art. 2 *bis*) la trattazione prioritaria, con la indicazione agli organi giudicanti di linee guida da seguire, in linea di massima, nell'ambito dell'autonomia inerente all'esercizio della giurisdizione;

considerato che l'art. 2 *ter* consente ai Dirigenti degli Uffici di individuare in detti provvedimenti "i criteri e le modalità di rinvio della trattazione dei processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006 in ordine ai quali ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006 n. 241, e la pena eventualmente da infliggere può essere contenuta nei limiti di cui all'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 241 del 2006", prescrivendo, inoltre, "che nell'individuazione dei criteri di rinvio di cui al presente comma i Dirigenti degli Uffici tengano, altresì, conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa";

ritenuto che con la dizione "*rinvio della trattazione*" la disposizione su richiamata si riferisce soltanto ai processi penali che siano stati già fissati per il dibattimento, e che, di conseguenza sono i processi suscettibili di "rinvio";

considerato che peraltro - in mancanza di una diversa previsione legislativa - la sede dibattimentale è quella idonea a verificare, in contraddittorio delle parti, la condizione della mancata opposizione dell'imputato (di cui al 3° co. dell'art. 2 *ter*), nonché ad accertare i su indicati elementi di valutazione ai fini della individuazione dei criteri di rinvio;

ritenuto che, nella formazione dei ruoli e al fine della celere trattazione, è opportuno tenere conto dei processi per reati per i quali - alla stregua di un primo esame degli atti - la pena eventualmente da infliggere può essere contenuta nei limiti di cui all'art. 1 co. 1 della Legge n. 241/06 o per reati in ordine ai quali è prevedibile che siano estinti per prescrizione.

P.Q.M.

indica ai Presidenti di Sezione ed ai Consiglieri delle sezioni penali, ed ai Presidenti e componenti della 1^a e 2^a Corte di Assise, le seguenti linee guida in attuazione degli artt. 2 bis e 2 ter del D.L. n. 92 del 23/5/08 convertito in Legge del 24/7/08 n. 125:

- 1) nella formazione dei ruoli e nella trattazione dei processi va assicurata la priorità assoluta ai processi indicati dall'art. 132 bis delle norme di attuazione del c.p.p. (come sostituito dal citato art. 2 bis), dando la precedenza ai processi con imputati sottoposti a misura cautelare in carcere per i reati per cui si procede.
- 2) I processi (già fissati per il dibattimento) per i reati commessi sino al 2/5/06, in ordine ai quali ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'indulto ai sensi della Legge n. 241/06, e la pena eventualmente da infliggere può essere contenuta nei limiti di cui all'art. 1 co.1 della stessa legge, possono essere rinviati per un periodo non superiore a mesi 18 - con ordinanza resa all'udienza nel contraddittorio delle parti - sempre che non ostino le condizioni di cui al 3° co. dell' art. 2 ter del D.L. n. 92/08 convertito in Legge n. 125/08 e tenendo conto (anche ai fini della determinazione della durata del rinvio) degli elementi di valutazione indicati nel 1° co. (ultima parte) dell'art. 2 ter; con la stessa ordinanza va fissata la data dell'udienza di rinvio.
- 3) Nella formazione dei ruoli è opportuno tenere conto dei processi per reati in ordine ai quali è prevedibile (alla stregua di un primo esame degli atti) che ricorrano le condizioni per applicare il recente indulto e che possa eventualmente essere inflitta una pena contenuta nei limiti di cui all'at. 1 co. 1 della Legge n 241/06, ovvero per reati in ordine ai quali è prevedibile (alla stregua di un primo esame degli atti), che siano estinti per prescrizione; è opportuno altresì evidenziare dette eventualità con apposita annotazione sulla copertina del fascicolo processuale.

Si comunichi al Consiglio Superiore della Magistratura, ai Presidenti di Sezione, ai componenti delle sezioni penali ed ai Presidenti e componenti della 1^a e 2^a Corte di Assise, nonché, per quanto di competenza, in ordine alla organizzazione dei servizi di cancelleria, al Dirigente Amministrativo.

Bari, 3 novembre 2008

IL PRESIDENTE
V.M. Caferra





Corte di Appello di Bari

Prot. n. 1535



Procura Generale di Bari

Prot. n. 1093

Bari, 15 febbraio 2017

PROTOCOLLO D'INTESA
tra Corte di Appello di Bari e Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari

Il Presidente della Corte di Appello e il Procuratore Generale presso la Corte di Appello,

all'esito delle riunioni espletate ex art. 15, comma 3°, D. lvo 28 luglio 1989 n. 273 e di quelle svoltesi anche con i presidenti delle sezioni penali della Corte di Appello ;
assecondando le indicazioni del Consiglio Superiore della Magistratura che più volte ha auspicato che si faccia luogo alla "condivisione organizzativa" tra "gli uffici giudiziari operanti sul medesimo territorio, requirenti e giudicanti, di primo e secondo grado",
allo scopo comune di assicurare il buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia;

sottoscrivono il presente protocollo

con il quale si intende coordinare le rispettive modalità organizzative relativamente alla trattazione dei processi penali nella fase dell'appello in vista dell' incremento dell'efficienza del servizio e della contrazione dei tempi di durata del processo.

1. Il procuratore generale indica nell'avvocato generale il delegato a svolgere l'attività di raccordo tra la Procura Generale e le sezioni penali della Corte di Appello.
2. L'avvocato generale, il presidente coordinatore delle sezioni penali ed. ove del caso, i presidenti di ciascuna delle sezioni penali intraprenderanno tutte le iniziative opportune per favorire lo scambio delle informazioni e delle segnalazioni che siano utili a migliorare

l'organizzazione delle udienze e la partecipazione alle stesse dei magistrati requirenti; procederanno altresì a valutare congiuntamente eventuali problematiche insorte e ad allestire le conseguenti possibili soluzioni.

3. I presidenti di sezione, all'atto della predisposizione dei ruoli di udienza, segnaleranno all'avvocato generale i processi che, in base alla loro valutazione, presentano profili di particolare rilevanza (per complessità, per numero di imputazioni e/o imputati, per novità delle questioni da trattare, per possibili ricadute mediatiche ecc) allo scopo di consentire alla Procura Generale (e per essa al sostituto assegnatario in base ai criteri predeterminati) di disporre di un congruo periodo di tempo per la consultazione del fascicolo, l'estrazione degli atti, l'esame e lo studio degli stessi ed, in generale, per ogni ulteriore attività propedeutica all'udienza.
4. La segnalazione (che dovrà contenere il numero identificativo del Registro Generale Notizie di Reato/R.G.N.R., nome dell'imputato capolista e data di fissazione dell'udienza) verrà inoltrata alla segreteria dedicata costituita presso l'ufficio dell'avvocato generale su supporto cartaceo oppure con mail all'indirizzo segreteria.avvocatogenerale.pg.hari@giustizia.it, contenete indicazione in oggetto : CDA* Appello.
5. Per agevolare la ricognizione e lo scambio delle informazioni l'avvocato generale o un suo delegato è autorizzato ad accedere in lettura al registro SICP della Corte di Appello.
6. L'avvocato generale, a sua volta, allo scopo di agevolare i presidenti impegnati nell'allestimento dei ruoli di udienza ad individuare i processi la cui trattazione presumibilmente comporterà particolare impegno di tempo e/o dovrà avvenire prioritariamente alla stregua dei criteri concordati, avrà cura di segnalare al presidente della sezione assegnataria ovvero al presidente coordinatore delle sezioni penali (qualora il processo non sia ancora stato assegnato ad una sezione) i processi valutati di particolare rilievo definiti con sentenza di primo grado avverso la quale - a seguito dell'attività di controllo e/o visto sulle sentenze di primo grado, di proposizione di impugnazione di parte pubblica, di segnalazione ad opera di difensori e/o del competente Procuratore della Repubblica ecc.- risulti essere stata promossa impugnazione
7. I presidenti delle sezioni penali e/o i presidenti dei relativi collegi, qualora si venga a creare la necessità di fissare udienze per la trattazione di uno o più processi in giornate non ricadenti nel calendario di cui alla Tabella in vigore (c.d. udienze straordinarie) avranno cura di comunicarlo tempestivamente alla Procura Generale (e per essa alla segreteria dedicata di cui al punto 4, con mail all'indirizzo ivi indicato, ed oggetto : Udienze straordinarie*) per consentire all'ufficio requirente di riorganizzare conseguentemente i servizi e fronteggiare l'impegno imprevisto.

8. Qualora la fissazione di udienza straordinaria sia stabilita per la trattazione in prosieguo di un processo particolarmente rilevante e, in quanto tale, assegnato ad un determinato sostituto generale, il presidente avrà cura di concordare con quest'ultimo la data del rinvio tenendo conto anche delle esigenze dell'ufficio requirente eventualmente rappresentate dal magistrato.


In tal caso, sarà cura del sostituto generale assegnatario del processo CDA curare la segnalazione della data concordata per l'udienza straordinaria alla segreteria dedicata di cui sopra.

9. Verranno segnalate con congruo anticipo alla segreteria del procuratore generale le udienze di trattazione di processi per le quali si rende necessario predisporre adeguate misure di sicurezza .

Il Presidente della Corte di Appello

Egiziano Di Leo


Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello

Anna Maria Tosto


INDICE GENERALE

1 IL DOCUMENTO ORGANIZZATIVO GENERALE	3
1.1. L'iter procedimentale.....	3
1.2. La struttura e le attività della Corte. La verifica degli obiettivi fissati nella precedente tabella.	5
1.3. Le più evidenti criticità dell'attuale assetto organizzativo. Gli obiettivi da perseguire.....	11
1.4. Segue: L'arretrato nel settore penale.	14
1.5. Segue: Il doppio incarico che grava sui consiglieri della Corte.....	16
1.6. La proposta tabellare sul doppio incarico: la "Famiglia" alla I Sezione civile.....	20
1.7. Segue: la "Sezione minorile"	26
1.8. Segue: la IV Sezione penale.	28
1.9. Segue: la Sezione Specializzata in materia di Imprese.	30
1.10. A mo' di riepilogo: indicazione schematica delle variazioni rispetto alla tabella precedente	32
1.11. L'assegnazione degli affari alle sezioni penali.	35
1.12. Le prospettive.....	37
1.13. Ulteriori misure.	38
1.14. L'informatizzazione dell'Ufficio.	44
1.15. Il Personale amministrativo e l'organizzazione degli uffici amministrativi.	47
1.16. Una conclusione (provvisoria).	50
2 IL PROGETTO TABELLARE	52
2.1 Elenco dei magistrati della Corte d'Appello.....	57
2.2 Composizione per sezioni della Corte	63
2.3. Ripartizione numerica dei consiglieri tra le varie sezioni.....	64
2.4 Composizione delle sezioni civili e penali della Corte.....	65
2.5 Magistrato destinato a presiedere l'Ufficio in caso di mancanza o di impedimento del presidente della Corte.....	69
2.6 Presidenti coordinatori di settore, civile e penale.	70
2.7 Magistrato segretario.....	70
2.8 Percentuali di apporto all'attività giurisdizionale.	71
2.9 Esoneri parziali.	72
2.10 Riunioni sezionali.	72
2.11 Distribuzione delle materie tra le sezioni civili.	73
2.12 Progetti in corso nelle sezioni civili della Corte	75
2.13 Criteri di destinazione degli affari alle sezioni civili in ipotesi di annullamento con rinvio e di impugnazione per revocazione o di astensione, ricusazione e impedimento di tutti i componenti della sezione.....	75
2.14 Assegnazione dei ricorsi ex art. 170 del T.U. 115/02 in materia di spese di giustizia (settore civile).	76
2.15 Assegnazione dei procedimenti in materia di equa riparazione ex legge n. 89/2001.	76
2.16 Criteri di ripartizione degli affari tra i magistrati delle Sezioni Civili, ivi comprese la Sezione Lavoro, la Sezione Specializzata Agraria, la Sezione Minorile, la Sezione Specializzata in materia di Imprese.....	77
2.17 Precostituzione dei collegi negli uffici minorili e nella sezione agraria.	77
2.18 Calendario delle udienze nel settore civile.	78
2.19 Formazione dei collegi delle sezioni civili e della sezione lavoro.....	79
2.20 Criteri di sostituzione dei magistrati in caso di astensione, ricusazione o impedimento per le Sezioni civili, Minorile e lavoro.	79

2.21 Competenza delle Sezioni ordinarie penali.....	81
2.22 Competenza delle Corti d'assise di appello.....	82
2.23 Competenza della Sezione Minorile.....	82
2.24 Reclami ex art. 30 bis, co. 3, ordinamento penitenziario.....	82
2.25 Criteri di designazione della sezione in ipotesi di annullamento con rinvio, di impugnazione per revocazione o di astensione, ricusazione e impedimento di tutti i componenti della sezione.....	82
2.26 Criteri di designazione della sezione in ipotesi di annullamento con rinvio, di impugnazione per revocazione o di astensione, ricusazione e impedimento di tutti i componenti della I corte di Assise di appello.....	83
2.27 Assegnazione dei ricorsi ex art. 170 del T.U. 115/02 in materia di spese di giustizia nel settore della Corte Assise appello.....	83
2.28 Assegnazione dei ricorsi ex artt. 99 e 170 del T.U. n. 115/02.....	83
2.29 Criteri di designazione dei magistrati aggiunti di Corte di Assise, in caso di esercizio della facoltà di cui all'art. 10 d.lgs. 28/7/1989 n. 273.....	84
2.30 Criteri di distribuzione degli affari tra i magistrati delle Sezioni Penali, ivi compresa la Sezione Minorile.....	84
2.31 Calendario delle udienze nel settore penale.....	85
2.32 Criteri di formazione dei collegi delle sezioni penali e della sezione minorile.....	85
2.33 Criteri di sostituzione dei magistrati in caso di astensione, ricusazione o impedimento della I, II, III e IV sezione penale.....	86
2.34 Criteri di sostituzione in caso di astensione, ricusazione o impedimento dei componenti delle due sezioni di Corte di assise di appello.....	87
2.35 La Commissione disciplinare ex art. 17 d.lgs. 28/7/89, n. 271.....	88
2.36 Tabelle infradistrettuali.....	88
2.37 Magistrato distrettuale giudicante.....	88
2.38 Referenti informatici distrettuali.....	88
2.39 Referenti per la formazione decentrata dei magistrati.....	89
2.40 Commissario usi civici.....	90
2.41 Esecutività della tabella.....	90
2.42 Pubblicazione della Tabella.....	90